



MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELL'ABRUZZO

Biennio 2020-2021



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'ABRUZZO

Sede di L'Aquila
Via Salaria Antica Est n. 27
67100 L'Aquila

Sezione Staccata di Pescara
Piazza Italia n. 15
65121 Pescara

UFFICIO DEL MASSIMARIO BIENNIO 2020-2021

Direttore: Dott. Giansaverio CAPPA

Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo

Responsabile: Dott. Romolo Como

Responsabile della raccolta e della trasmissione delle sentenze all'Ufficio del Massimario

Comitato scientifico:

Prof. Avv. Fabrizio MARINELLI	Università di L'Aquila
Prof. Walter GIULIETTI	Università di L'Aquila
Prof.ssa Annalisa PACE	Università di Teramo
Prof.ssa Caterina VERRIGNI	Università di Pescara
Prof.ssa Maria Cristina CERVALE	Università di L'Aquila
Dott. Vincenzo DI SABATINO	Dottore Commercialista

Coordinatrice:

Dott.ssa Ivana DORIA

Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo

A cura della Dott.ssa Arianna BIANCONE

Funzionario presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo

Sezione Staccata di Pescara

INDICE SINTETICO

ACCERTAMENTO	1
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO.....	9
DICHIARAZIONI	12
IMPOSTA UNICA SCOMMESSE	15
IRES	16
IRPEF	23
IVA	29
PROCESSO TRIBUTARIO	34
REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI	41
RISCOSSIONE	45
SANZIONI	48
SUCCESSIONI e DONAZIONI	49
TRIBUTI LOCALI	
CONTRIBUTI CONSORTILI	52
IMU – ICI	52
IRAP	55
PUBBLICITA'	56
TARI - TARSU - TIA.....	57

INDICE ANALITICO**ACCERTAMENTO****1. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 167 del 28/02/2020 sezione VI**

ACCERTAMENTO - Associazioni non riconosciute ex art. 38 codice civile - Responsabilità personale e solidale del legale rappresentante – Requisito della partecipazione all'attività dell'ente e del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo – Sussiste 1

2. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 183 del 11/03/2020 sezione III

ACCERTAMENTO - L'abuso del diritto non ricorre se le operazioni possono spiegarsi con ragioni non solo elusive – Sussiste 1

3. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 433 del 05/10/2020 sezione VI

ACCERTAMENTO - Il diniego di autotutela costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile – Non Sussiste – Il diniego di autotutela può essere impugnato solo per vizi propri dell'atto – Sussiste 2

4. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 440 del 05/10/2020 sezione VI

ACCERTAMENTO – Il "conto cassa", seppur non obbligatorio, rientra tra le scritture contabili il cui controllo, con esito negativo, può fondare un legittimo accertamento basato sulla inattendibilità delle stesse – Sussiste 3

5. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 325 del 23/04/2021 sezione VI

ACCERTAMENTO - Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto dagli elementi risultanti dai conti predetti – Sussiste 3

6. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 420 del 21/05/2021 sezione I

ACCERTAMENTO - In caso di sospensione del versamento delle imposte e ripresa a tassazione mediante rateizzazione senza alcun obbligo di comunicazione della volontà di fruire del beneficio si verifica la regolamentazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano dovute anteriormente – Sussiste 4

7. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 478 del 18/06/2021 sezione VI

ACCERTAMENTO - La procedura di collaborazione volontaria - Voluntary Disclosure bis - di cui l'art. 7 del D.L. 193/2016 è integralmente assimilabile alla procedura dell'accertamento con adesione - Sussiste - Non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile né modificabile - Sussiste 4

8. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 543 del 06/07/2021 sezione I

ACCERTAMENTO - Nel caso in cui il finanziamento revolving sia determinante per la sopravvivenza finanziaria della società contribuente l'antieconomicità della condotta non è contestabile da parte dell'ufficio - Sussiste 5

9. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 556 del 13/07/2021 sezione VII

ACCERTAMENTO - Se il conferente concede il diritto all'uso di marchi e tecnologie mantenendone la titolarità, il valore della partecipazione è assoggettato alla disciplina dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 dal sostituto di imposta con applicazione della disciplina di favore prevista dall'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA (Legge n. 20 del 3 marzo 2009) - Sussiste 6

10. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 569 del 21/07/2021 sezione I

ACCERTAMENTO - Il contribuente può procedere alla compensazione di propri debiti verso lo Stato con crediti vantati da contribuenti diversi - Non Sussiste - L'accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale ha natura di acollo interno non vincolante per l'Amministrazione - Sussiste..... 6

11. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 722 del 26/10/2021 sezione I

ACCERTAMENTO - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti e negozi privi di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti - Sussiste 7

12. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 801 del 29/11/2021 sez. VII

ACCERTAMENTO - Nell'accertamento con metodo analitico induttivo l'ufficio accertatore può utilizzare presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ. - Sussiste - Nell'accertamento con metodo induttivo puro l'amministrazione finanziaria è legittimata ad utilizzare elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex art. 2727 e 2729 cod.civ. - Sussiste8

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

13. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 52 del 28/01/2020 sezione I

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado ciascuna parte che ricorre con appello o appello incidentale è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto del rispettivo ricorso – Sussiste 9

14. CTP L'Aquila Sentenza n. 381 del 07/10/2020 sezione II

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – il termine di trenta giorni per l'emissione dell'invito di pagamento, stabilito dall'art. 248 del DPR n. 115 del 2002 è meramente ordinatorio – Sussiste – La prescrizione è decennale – Sussiste - La notifica dell'invito al pagamento presso il difensore è valida – Sussiste 9

15. CTP Pescara Sentenza n. 69 del 19/03/2021 sezione II

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - E' inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento per vizi dell'atto sanzionatorio presupposto - Sussiste - Decorso il termine di legge di 60 giorni per l'impugnazione, l'atto di irrogazione delle sanzioni diviene definitivo e irretrattabile – Sussiste10

16. CTP L'Aquila Sentenza n. 363 del 01/06/2021 sezione III

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Computato in ragione degli atti oggetto dell'impugnazione ivi compresi quelli presupposti – Sussiste – Applicabilità dei principi del contenzioso amministrativo – Non Sussiste10

17. CTP L'Aquila Sentenza n. 364 del 01/06/2021 sezione III

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Quando la richiesta di annullamento si riferisce alla fase dell'intimazione e esecutiva l'importo va computato tenendo conto dei prodromici avvisi di accertamento – Sussiste 11

18. CTP L'Aquila Sentenza n. 536 del 07/10/2021 sezione III

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - La determinazione del numero di atti impugnati che scontano l'applicazione del contributo unificato tributario, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve esser fatta tenendo conto delle domande, poste nelle conclusioni del ricorso, sulle quali il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi – Sussiste11

DICHIARAZIONI

19. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 284 del 18/06/2020 sez. VII

DICHIARAZIONI - Se il credito esposto in dichiarazione non spetta l'Amministrazione finanziaria può solo non riconoscerlo – Sussiste - Può chiedere il pagamento di somme che non corrispondono ad alcuna imposta – Non sussiste 12

20. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 530 del 26/11/2020 sez. VII

DICHIARAZIONI - E' emendabile in via generale qualsiasi errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione fiscale – Sussiste 12

21. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 766 del 12/11/2021 sez. VI

DICHIARAZIONI - Il contribuente può contestare l'atto impositivo, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria – Sussiste - Le dichiarazioni aventi carattere negoziale sono emendabili nel caso di essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore – Sussiste 13

22. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 790 del 18/11/2021 sezione I

DICHIARAZIONI - La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile in ogni momento anche nel corso del giudizio tributario – Sussiste – Non sono emendabili le manifestazioni di volontà del contribuente né le ipotesi in cui il beneficio fiscale è sottoposto a termini di decadenza – Sussiste 13

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE

23. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 523 del 26/11/2020 sez. VII

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Vigge l'obbligo impositivo anche per la raccolta senza concessione a prescindere dal periodo di imposta – Sussiste - Vincolo di solidarietà tra ricevitore e bookmaker qualificabile come solidarietà tributaria sostanziale – Sussiste15

IRES

24. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 19 del 16/01/2020 sezione VI

IRES - Alternatività tra Convenzione sulla doppia imposizione Italia/Regno Unito (legge 329/1990) e Direttiva madre-figlia (90/435/ CEE) – Sussiste - La società che optato per il regime della Direttiva madre – figlia e consegue i dividendi senza l'applicazione di

alcuna ritenuta può chiedere successivamente il pagamento del credito di imposta –
Non Sussiste 16

25. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 116 del 19/02/2020 sez. VII

IRES – Doppie imposizioni - Tassazione dei dividendi - Principio di non discriminazione
- Necessario coordinamento tra disciplina nazionale e normativa convenzionale –
Sussiste - Una discriminazione solo formale non contrasta con i principi comunitari –
Sussiste 16

26. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 166 del 28/02/2020 sez. VI

IRES - Deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche
complementari - non è più lecito operare alcuna differenziazione tra le situazioni
afferenti ai dipendenti pubblici e quelli di ditte private - Sussiste 17

27. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 174 del 04/03/2020 sez. VII

IRES - Doppie imposizioni - L'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera - Legge n. 943
del 23.12.1978 – va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è
applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva
principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta –
Sussiste 17

28. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 320 del 29/06/2020 sez. VI

IRES - Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Regno Unito - il beneficiario deve
coincidere con il soggetto che avrà la disponibilità economica e giuridica del provento
formalmente percepito – Sussiste 18

29. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 531 del 26/11/2020 sez. VII

IRES - Cumulabilità incentivi del "Il Conto energia" con la detassazione "Tremonti
ambientale" - La percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa
fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 DM 19 febbraio 2007 va applicata all'intero
costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto
ambientale – Sussiste 19

30. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 18 del 25/01/2021 sezione VII

IRES - Requisiti di esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche -
Qualifica di soggetto sportivo dilettantistico – Sussiste - Numero di eventi non
superiore a due volte l'anno – Sussiste – Proventi al di sotto di € 51.645,69 – Sussiste -
Svolgimento in esenzione da tassazione IRES di attività di carattere commerciale

connessa agli scopi istituzionali – Sussiste - Redazione del rendiconto – Non sussiste
 – Presenza di libri sociali e contabili – Non sussiste 19

31. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 21 del 25/01/2021 sezione VII

IRES - Requisito della trasparenza fiscale: rispettato se lo statuto prevede il pieno automatismo nella distribuzione degli utili per tutta l'esistenza della società – Sussiste
 - Può essere desunta "dalle certificazioni bancarie prodotte" – Non Sussiste 20

32. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 134 del 19/02/2021 sez. VI

IRES - Può fruire dell'esenzione di cui all'art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito – Sussiste – Può fruire del beneficio la società interposta che risulta essere semplice fiduciaria o amministratrice agente per conto della parte interessata - Non sussiste 21

33. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 334 del 28/04/2021 sez. VI

IRES - Convenzione Italia – Gran Bretagna legge n. 329 del 1990 – diritto al credito d'imposta per la società madre sui dividendi distribuiti dalle società figlie – E' sufficiente che la società madre abbia inserito il dividendo nel reddito assoggettato ad imposta nel Regno Unito – Sussiste – E' irrilevante che su quei dividendi non sia stata pagata alcuna imposta in quel Paese, grazie al meccanismo della Underlying Tax Credit – Sussiste 21

IRPEF

34. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 12 del 10/01/2020 sezione V

IRPEF - L'allegazione operata dal contribuente solo in sede contenziosa di documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria nella fase istruttoria non è utilizzabile – Sussiste - I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione - Sussiste 23

35 CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 84 del 06/02/2020 sezione VI

IRPEF - Doppia imposizione - Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti - Necessaria produzione del certificato convenzionale – Non Sussiste – Sufficienza dell'esistenza del potere impositivo dell'altro Stato – Sussiste 23

36. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 290 del 22/06/2020 sez. VI

IRPEF - I benefici fiscali per il risparmio energetico sono riconosciuti al detentore qualificato- Sussiste 24

37. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 422 del 24/09/2020 sez. VII

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Svizzera – Prova dell'imposizione fiscale estera – Sono sufficienti le attestazioni dell'autorità fiscale circa la residenza fiscale, la presentazione della dichiarazione dei redditi ed il pagamento effettivo delle imposte previste dalla legislazione di quel Paese – Sussiste 24

38. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 190 del 17/03/2021 sez. VI

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti - Potere impositivo esclusivo nello Stato in cui le prestazioni sono rese – Sussiste - Sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato – Sussiste – Necessaria la prova di avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza – Non Sussiste 25

39. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 333 del 28/04/2021 sez. VI

IRPEF - Al fondo interno previdenziale INAIL non si applica il regime impositivo della legge n. 421 del 1992 del D.Lgs. 124 del 1993 – Sussiste – Si applica il regime di tassazione più favorevole ex art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252 del 2005 – Sussiste ... 25

40. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 541 del 06/07/2021 sezione I

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Spagna – L'art. 19 Legge n. 663 del 1980 si applica al contribuente che ha svolto funzioni pubbliche – Sussiste – Si applica per i pensionati del settore privato – Sussiste - L'espressione "assoggettata ad imposta" deve essere intesa nel senso di "potenziale assoggettamento" – Sussiste... 26

41. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 672 del 05/10/2021 sez. VI

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia – Portogallo: titolare del potere impositivo per le pensioni e le altre remunerazioni analoghe è il paese di residenza, anche se il contribuente non vi ha assolto l'obbligo di pagamento – Sussiste 27

42. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 841 del 16/12/2021 sez. VI

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Bulgaria - Legge 29 novembre 1990, n. 389 - Alle pensioni erogate dall'INPS sulla base di una gestione speciale ai sensi del d.lgs. n. 357 del 1990 si applica l'art. 16 – Sussiste – Per l'ottenimento del rimborso dallo stato italiano il contribuente deve dimostrare di essere residente in Bulgaria e di aver ivi dichiarato il reddito italiano – Sussiste 27

43. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 861 del 22/12/2021 sez. VII

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia – Francia - Legge del 07.01.1992 n. 20
 - La certificazione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche della Repubblica
 Francese è idonea a provare la sussistenza dei requisiti ad usufruire dei benefici
 convenzionali – Sussiste 28

IVA

44. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 47 del 28/01/2020 sez. VII

IVA – Agevolazione progetti di investimento di cui al comma 279 Legge n. 296 del
 27/12/2006 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2007 ed
 il 31 dicembre 2013 - Sussiste - Beneficio anche per progetti di investimento iniziati in
 data anteriore al 1 gennaio 2007 - Sussiste - Norma di interpretazione autentica –
 Sussiste 29

45. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 217 del 18/05/2020 sez. VI

IVA - Le detrazioni fiscali delle spese di sponsorizzazione, di cui all'articolo 90, comma
 8, della Legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa
 la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza condizionatamente alla ricorrenza,
 congiunta, della natura di compagine sportiva dilettantistica dello sponsorizzato –
 Sussiste 29

46. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 432 del 05/10/2020 sez. VI

IVA - Cessioni imponibili di oro da investimento - è onere del contribuente provare la
 natura del materiale ceduto – Sussiste - Se dalle fatture risulta la natura del materiale
 ceduto quale "merce destinata alla fusione" tale onere risulta adempiuto – Sussiste - I
 regimi fiscali di favore in quanto derogatori devono essere interpretati in modo
 restrittivo – Sussiste 30

47. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 129 del 19/02/2021 sez. VI

IVA - Il divieto previsto dall'art. 38 bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è riferito a soggetti
 esteri che effettuano operazioni soggette a fatturazione in Italia – Sussiste -
 L'identificazione IVA "inerte" non incide sul diritto di rimborso – Sussiste - La locazione
 finanziaria stipulata tra società entrambe di diritto belga, pur avendo ad oggetto un
 bene mobile situato in Italia, è soggetta alla territorialità d'imposta nello Stato, quando
 la locataria è società stabilita nel territorio belga – Non Sussiste 30

48. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 140 del 19/02/2021 sez. VI

IVA - Il requisito della "stabile organizzazione" va accertato con riferimento a ciascun anno d'imposta – Sussiste - il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o più anni d'imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d'imposta diversi – Sussiste - la nomina del rappresentante fiscale è equiparabile ad un "centro di attività stabile" – Non Sussiste 31

49. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 204 del 18/03/2021 sez. VI

IVA - Gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere il beneficio del trattamento fiscale riservato agli enti non commerciali in genere – Sussiste 32

50. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 627 del 30/09/2021 sez. VI

IVA – Sono deducibili i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni – Sussiste 32

51. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 853 del 20/12/2021 sezione I

IVA – Compensazioni - Possibile utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario che il medesimo contribuente si sia accollato da altro contribuente – Non Sussiste 33

PROCESSO TRIBUTARIO

52. CTP Teramo Sentenza n. 34 del 11/02/2020 sezione II

NOTIFICAZIONI - Legge fallimentare – Il debitore ammesso al concordato preventivo conserva capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo d'imposta, rimanendo l'interlocutore processuale dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste - I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al debitore – Sussiste – I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al Commissario giudiziale – Non sussiste 34

53. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 53 del 28/01/2020 sezione I

INAMMISSIBILITA' - Richiesta di interpello di cui alla Legge n. 212/2000 - Deve essere presentata secondo le modalità previste – Sussiste - Definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 applicabile ai tributi non iscritti a ruolo – Non sussiste 34

54. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 103 del 13/02/2020 sezione I

NOTIFICAZIONI - Cartella di pagamento – Valida la notifica via pec del documento nativo cartaceo – Sussiste – Necessità di firma digitale – Non sussiste 35

55. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 110 del 17/02/2020 sezione II

INAMMISSIBILITA' - Il deposito della copia dell'appello presso la segreteria oltre 30 giorni dalla notifica dello stesso ne determina l'inammissibilità – Sussiste 35

56. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 216 del 18/05/2020 sez. VI

PROCESSO TRIBUTARIO - Se gli elementi indiziari, unitariamente considerati, raggiungono la consistenza di presunzioni semplici idonee, in relazione ai requisiti di precisione, rilevanza e convergenza, a soddisfare il meccanismo logico di inferenza del fatto ignorato, nessun ulteriore elemento probatorio è richiesto ai fini del raggiungimento della prova – Sussiste 36

57. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 291 del 22/06/2020 sez. VI

PRESCRIZIONE - La presentazione della istanza di rateizzazione è astrattamente idonea a interrompere il termine di prescrizione – Sussiste 37

58. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 360 del 16/07/2020 sez. VII

IMPUGNAZIONI - Nel processo tributario l'impugnazione tardiva oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza è subordinata alla dimostrazione di ignoranza del processo – Sussiste 37

59. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 1 del 04/06/2021 sezione VI

IMPUGNAZIONI - L'impugnazione del diniego di definizione D.L. 118/2018 proposta nel giudizio di rinvio è inammissibile – Sussiste 37

60. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 97 del 17/02/2021 sezione VI

IMPUGNAZIONI - L'errore revocatorio non può riguardare la violazione e falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici – Sussiste - Deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevanza sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa – Sussiste 38

61. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 545 del 06/07/2021 sez. VII

IMPUGNAZIONI - Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello è disposizione eccezionale come tale da interpretarsi restrittivamente – Sussiste - La mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, una univoca manifestazione

di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto – Sussiste 38

62. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 559 del 13/07/2021 sez. VII

NOTIFICAZIONI - La notifica effettuata tramite gestore di poste private è nulla solo se riferita agli atti giudiziari, non agli atti amministrativi e tributari – Sussiste 39

63. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 669 del 05/10/2021 sez. VI

IMPUGNAZIONI - Rilevanza del provvedimento implicito - Il mancato rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria della somma asseritamente non dovuta integra il sostanziale rigetto dell'istanza come tale impugnabile nel termine di 60 giorni – Sussiste 39

REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI

64. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 33 del 25/01/2021 sezione VII

IMPOSTA DI REGISTRO - Esenzioni - Il regime di esenzione ex art. 15 Dpr 601/1973 è applicabile anche ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi delle banche – Sussiste 41

65. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 331 del 23/04/2021 sez. VI

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Agevolazioni prima casa - Il termine di decadenza di tre anni previsto dall'art. 76, comma 2, DPR n. 131 del 1986 entro cui l'imposta deve essere richiesta dall'Ufficio decorre dal momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato – Sussiste 41

66. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 416 del 21/05/2021 sezione I

IMPOSTA DI REGISTRO - l'avviso di liquidazione deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale – Non Sussiste 42

67. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 558 del 13/07/2021 sez. VII

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Agevolazione prima casa – il termine per l'accertamento decorre dall'ultimazione dei lavori di costruzione – Sussiste 42

68. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 788 del 18/11/2021 sezione I

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Trust privo di personalità giuridica: il trasferimento di beni dal settler al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi – Sussiste – Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

– Sussiste – Le imposte sulle successioni e donazioni si applicano solo in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario – Sussiste 43

69. CTP Chieti Sentenza n. 267 del 19/08/2021 sezione II

CATASTALI - Rendita catastale: durante i lavori di ristrutturazione è legittima l'iscrizione dell'immobile nella categoria fittizia F4 – Sussiste 43

70. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 686 del 08/10/2021 sezione III

IMPOSTA DI REGISTRO - Tassazione per enunciazione - l'atto enunciato sconta l'imposta di registro solo se sussiste il requisito dell'identità delle parti – Sussiste ... 44

RISCOSSIONE

71. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 93 del 28/01/2020 sezione IV

RISCOSSIONE - Nell'impugnare la cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione – Sussiste – E' configurabile il litisconsorzio necessario – Non Sussiste 45

72. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 98 del 17/02/2021 sezione VI

RISCOSSIONE - Requisito della strumentalità del veicolo per realizzare prestazioni professionali e per consulenze ed assistenza a clienti – Non Sussiste – Il concetto di strumentalità è riferito alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità intese quali impossibilità di alternativa per la produzione del reddito – Sussiste 45

73. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 363 del 11/05/2021 sez. VI

RISCOSSIONE - Decreto Rottamazione ter – l'agevolazione è riconosciuta se la cartella evidenzia un carico fiscale riferito all'intervallo temporale dal 01/01/2000 al 31/12/2017 ed il ruolo che l'ha generata è vistato in tale periodo – Sussiste 46

74. CTP L'Aquila Sentenza n. 535 del 05/10/2021 sezione III

RISCOSSIONE - All'invito al pagamento notificato al contribuente oltre il termine del 31.05.2020 non si applica la sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62, comma 1, D.L. 17.03.2020, n. 18 – Sussiste 46

75. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 674 del 05/10/2021 sez. VI

RISCOSSIONE - Rateizzazione – la riformulazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 ad opera della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attenuato gli effetti del mancato pagamento ma non ha impedendo il verificarsi della decadenza – Sussiste 47

SANZIONI

76. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 264 del 14/04/2021 sezione I

SANZIONI - L'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai giudizi tributari avanti le Commissioni – Sussiste - La previsione in sentenza della sussistenza dei presupposti per richiedere il supplemento di pagamento legittima comunque l'irrogazione della sanzione – Non Sussiste 48

77. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 820 del 15/12/2021 sezione III

SANZIONI - Visto di conformita' o asseverazione infedele rilasciati dal Centro di assistenza fiscale - La somma prevista dall'art. 39 comma I del D.Lgs. n. 241/1997 ha natura di sanzione amministrativa – Sussiste – Natura risarcitoria – Non Sussiste 48

SUCCESSIONI e DONAZIONI

78. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 182 del 11/03/2020 sezione III

SUCCESSIONE - L'esenzione prevista dall'art. 48, comma 7 bis, D.L. 17/10/2016 n. 189 è applicabile ai soli immobili (principali o pertinenze) demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici – Sussiste 49

79. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 439 del 05/10/2020 sez. VI

SUCCESSIONE - La previsione di cui all'articolo 8 comma 4 del d.lgs. 346 del 1990 "Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari", è da ritenersi tacitamente abrogata – Sussiste 49

80. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 552 del 12/07/2021 sez. VI

PATTO DI FAMIGLIA – E' assoggettato all'imposta sulle donazioni - Sussiste - Alla liquidazione operata dal beneficiario in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 – Sussiste - L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 non si applica alle liquidazioni operate dal beneficiario in favore degli altri legittimari – Sussiste 50

81. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 783 del 16/11/2021 sezione II

SUCCESSIONE - Ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR n. 602/73 la successione è limitata alla quota posseduta, nel presupposto e limite di quanto il bilancio di liquidazione abbia assegnato al socio della S.r.l. – Sussiste 50

TRIBUTI LOCALI**CONTRIBUTI CONSORTILI****82. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 39 del 28/01/2020 sezione VII**

CONTRIBUTI CONSORTILI - Presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio – Sussiste – La trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia di natura dichiarativa – Sussiste 52

IMU – ICI**83. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 176 del 05/03/2020 sezione II**

IMU – soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto – Sussiste – Con la risoluzione del contratto l'onere di natura fiscale torna in capo al proprietario a prescindere dalla detenzione materiale – Sussiste 52

84. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 177 del 05/03/2020 sezione II

IMU – La pretesa fiscale fondata unicamente sull'evidenza che il nucleo familiare (coniuge non separato e figli) abbia dimora abituale e residenza altrove non è fondata – Sussiste 53

85. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 335 del 03/07/2020 sez. VI

IMU - I terreni ricadenti nelle zone denominate "D7" e "El - D7" sono assoggettati all'imposta comunale indipendentemente dal loro concreto utilizzo – Sussiste53

86. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 480 del 29/07/2020 sez. VII

IMU Il comma 10 dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato con decorrenza dal primo gennaio 2014, costituisce una lex specialis – Sussiste 54

87. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 666 del 05/10/2021 sez. VI

IMU - Nel caso di risoluzione del contratto di leasing l'utilizzatore non conserva più la detenzione autonoma e qualificata dell'immobile che costituisce il presupposto dell'IMU, ma diventa mero detentore privo di titolo, non più soggetto all'imposta – Sussiste 54

88. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 670 del 05/10/2021 sez. VI

IMU - I terreni ricadenti nelle zone adibite ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali sono soggetti all'imposta – Sussiste - Rileva esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno ancorché limitata - Sussiste ... 55

IRAP

89. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 225 del 20/05/2020 sez. VI

IRAP - Gli impianti fotovoltaici ed eolici beneficiano del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche – Sussiste 55

PUBBLICITA'

90. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 419 del 24/09/2020 sez. VII

PUBBLICITA' - La disciplina dettata dall'art. 2 bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 in tema di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari si applica in via interpretativa anche in caso di pluralità di insegne – Sussiste 56

91. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 436 del 05/10/2020 sez. VI

PUBBLICITÀ - Oggetto dell'imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato – Sussiste – E' onere dell'Amministrazione comunale accertare il reale impiego per la diffusione dei messaggi pubblicitari – Non Sussiste 57

TARI - TARSU - TIA

92. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 4 del 07/01/2020 sezione VII

TARI - Per lo smaltimento di imballaggi e di rifiuti da imballaggi è previsto un regime speciale che faculta il produttore al loro smaltimento in via autonoma indipendentemente dai provvedimenti comunali di assimilazione ai rifiuti urbani – Sussiste 57

93. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 5 del 07/01/2020 sezione VII

TARI – Il Regolamento comunale che differenzia l'imposta tra esercizi alberghieri ed immobili ad uso abitativo per nuclei familiari è legittimo – Sussiste 58

94. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 76 del 05/02/2020 sezione VI

TARI - Le superfici delle attività commerciali su cui si producono rifiuti di imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti - Il contribuente ha la facoltà di provvedere allo smaltimento autonomo – Sussiste 59

95. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 434 del 05/10/2020 sez. VI

TARI - In caso di rifiuti non assimilabili spetta l'esenzione totale dalla tassazione – Sussiste - Grava sul contribuente l'onere della prova – Sussiste 59

96. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 20 del 25/01/2021 sezione VII

TARSU/TIA - Presunzione di soggezione alla tassa - Sussiste – Le riduzioni operano in via automatica in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto – Non sussiste 60

ACCERTAMENTO

1. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 167 del 28/02/2020 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

ACCERTAMENTO - Associazioni non riconosciute ex art. 38 codice civile - Responsabilità personale e solidale del legale rappresentante – Requisito della partecipazione all'attività dell'ente e del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo – Sussiste

In ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta (art. 38 cod.civ.) il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo» (Corte Suprema di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4478 del 23/02/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22861 del 26/09/2018); «quello che rileva è, non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità».

2. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 183 del 11/03/2020 sezione III

Presidente: dott. Vincenzo Venezia

Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare

ACCERTAMENTO - L'abuso del diritto non ricorre se le operazioni possono spiegarsi con ragioni non solo elusive – Sussiste

L'abuso del diritto secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non ricorre qualora le operazioni poste in essere possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe

sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. Grava, invece, sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano operazioni in quel modo strutturate (Cassazione civile sez. trib., 20/06/2018, n. 16217; Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, n. 9610; Cassazione civile sez. trib., 28/02/2017, n. 5090). Applicando le sopra indicate coordinate ermeneutiche al caso di specie non risulta comprovata dall'Amministrazione la manipolazione e la alterazione dello schema negoziale classico del contratto di somministrazione.

3. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 433 del 05/10/2020 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

ACCERTAMENTO - E' costituzionalmente legittima la qualificazione dell'autotutela tributaria in bonam partem come mera facoltà e non come obbligo – Sussiste – il diniego di autotutela costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile – Non Sussiste – Il diniego di autotutela può essere impugnato solo per vizi propri dell'atto – Sussiste

Anche in ambito tributario, si distingue tra autotutela in malam partem (che riesamina la pretesa in senso più gravoso per il contribuente) e autotutela in bonam partem (che incide sull'atto impositivo in favore del contribuente. Nel caso dell'autotutela in bonam partem al contrasto giurisprudenziale, trascinato anche in seno alla Cassazione, ha posto fine la Corte Costituzionale, con la sentenza 13 luglio 2017 n. 181, affermando che è costituzionalmente legittima la qualificazione dell'autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo dell'Ufficio impositore di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull'istanza proposta dal contribuente, poiché essa costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, cioè di tipo giustiziale. Da ciò la Cassazione ha dedotto che il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile, o meglio ha chiarito che è, al limite, sindacabile il solo rifiuto di provvedere in autotutela se sussistono "ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere" (Cassazione sentenza n. 24304 del 2019), ma non è comunque possibile estendere in tal caso il sindacato alla "fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo" (Cassazione sentenza n. 21146 del 2018). Il diniego di autotutela può dunque essere impugnato

solo per vizi propri dell'atto (es: incompetenza, difetto di motivazione, ecc...), senza che sia possibile introdurre censure che sostanzialmente vadano a far valere la illegittimità dell'atto impositivo sottostante, ormai divenuto definitivo per omessa impugnazione.

4. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 440 del 05/10/2020 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

ACCERTAMENTO – Il "conto cassa", seppur non obbligatorio, rientra tra le scritture contabili il cui controllo, con esito negativo, può fondare un legittimo accertamento basato sulla inattendibilità delle stesse – Sussiste

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, la chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente che si è omesso di registrare un'attività (almeno) equivalente al disavanzo (Corte Suprema di Cassazione sentenza n. 25289 del 2017). E siccome il "conto cassa", sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra sicuramente tra le scritture contabili il suo controllo, con esito negativo, può fondare un legittimo accertamento basato sulla inattendibilità delle stesse. Dunque in tali casi è consentito l'accertamento induttivo ex articolo 39 comma 2 lett. d) del dpr n. 600 del 1972 ("d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica"); e pertanto è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

5. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 325 del 23/04/2021 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna Estensore: dott. Andrea Papalia

ACCERTAMENTO - Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto dagli elementi risultanti dai conti predetti – Sussiste – Si determina un'inversione della prova a carico del contribuente – Sussiste

Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo

l'art. 32 DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. Ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, comma 2, n. 2 del DPR n. 633 del 1972". (Corte Suprema di Cassazione, Sez. V, 13.1.2017 n. 711; Sez. V 29.7.2016 n. 15857; Sez. V 22.5.2020 n. 9423; v. anche Sez. V 12.9.2012 n. 15127 che ha anche espressamente precisato che "opera la presunzione ex art. 32 comma 1 n. 2 DPR n. 600/73 secondo cui costituiscono maggiori ricavi o compensi anche i prelevamenti effettuati sui conti corrente, se non risultino dalle scritture contabili e il contribuente non sia in grado di indicarne l'effettivo beneficiario").

6. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 420 del 21/05/2021 sezione I

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

ACCERTAMENTO - In caso di sospensione del versamento delle imposte e ripresa a tassazione mediante rateizzazione senza alcun obbligo di comunicazione della volontà di fruire del beneficio si verifica la regolamentazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano dovute anteriormente – Sussiste - Il termine prescrizione decorre solo dopo la scadenza dell'ultima rata – Sussiste

La Corte di Cassazione con pronuncia del 4 marzo 2020, n. 19681 stabilisce che la disciplina della sospensione del versamento delle imposte e della ripresa a tassazione mediante rateizzazione senza alcun obbligo di comunicazione della volontà di fruire del beneficio, non si esaurisce nella mera sospensione dei termini, ma si risolve nella regolamentazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano dovute anteriormente; in tal modo ne ha ridefinito i termini e le modalità (oltre che all'entità notevolmente ridotta), trasformando l'originaria obbligazione del pagamento in un unico debito rateizzato, con la conseguenza che, secondo i principi generali, il termine prescrizione decorre solo dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 478 del 18/06/2021 sezione VI

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

ACCERTAMENTO - La procedura di collaborazione volontaria - Voluntary Disclosure bis - di cui l'art. 7 del D.L. 193/2016 è integralmente assimilabile alla procedura

dell'accertamento con adesione – Sussiste - Non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile né modificabile – Sussiste.

In tema di imposta sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile» (Suprema Corte di Cassazione, Ordinanze n. 13478/2020 e n. 18925/2018). La definizione di ogni rapporto tra contribuente e fisco in ordine anche alla collegata infedeltà delle dichiarazioni tributarie rende improponibile l'accoglimento di istanza di rimborso: la procedura di collaborazione volontaria - Voluntary Disclosure bis - di cui l'art. 7 del D.L. 193/2016 è senz'altro integralmente assimilabile alla procedura dell'accertamento con adesione – con la conseguenza che non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.

8. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 543 del 06/07/2021 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

ACCERTAMENTO - Nel caso in cui il finanziamento revolving sia determinante per la sopravvivenza finanziaria della società contribuente l'antieconomicità della condotta non è contestabile da parte dell'ufficio - Sussiste

Il finanziamento revolving è una forma di credito che mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro equivalente al fido, anche detto plafond. Tale somma può essere utilizzata in una o più soluzioni per effettuare delle spese, che possono poi essere rimborsate anche a rate. Nel caso del rimborso rateale vengono addebitati degli interessi passivi, calcolati sulla quota di spese il cui rimborso viene dilazionato e per il periodo di tempo necessario al rimborso completo delle spese stesse. Ogni rata di rimborso sarà quindi composta da una quota della spesa originaria sostenuta e da una quota di interessi maturati. Tale forma di credito è detta rotativa (o revolving) in quanto i rimborsi rateali ripristinano gradualmente la cifra di credito concessa e permettono quindi di riutilizzarla per ulteriori spese. Come tale può essere rinnovata. Nel caso di specie il finanziamento revolving è determinante per la sopravvivenza finanziaria della contribuente, società controllante senza flussi reddituali rilevanti ed è quindi strutturale e diretto a consentire alla controllante, non operativa, di rimborsare il finanziamento contratto per l'acquisizione delle quote nella controllata. E' quindi una forma di finanziamento infra gruppo per il quale non è contestabile da parte dell'Agenzia delle Entrate l'antieconomicità della condotta del contribuente, non sussistendo tra l'altro né costi dedotti in maniera ritenuta eccessiva, né ipotesi di ricavi sotto fatturati.

9. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 556 del 13/07/2021 sezione VII*Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio*

ACCERTAMENTO - Se il conferente concede il diritto all'uso di marchi e tecnologie mantenendone la titolarità, il valore della partecipazione è assoggetto alla disciplina dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 dal sostituto di imposta con applicazione della disciplina di favore prevista dall'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA (Legge n. 20 del 3 marzo 2009) - Sussiste.

Il canone per il conferimento di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico è assimilabile al pagamento di una royalty transnazionale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 25, quarto comma, del DPR n. 600/1973. I compensi corrisposti a non residenti per l'utilizzazione di tali beni sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, fatta salva l'applicazione del più favorevole trattamento previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; detti compensi sono attratti a tassazione nel nostro Paese quando erogati da un soggetto residente, posto che l'elemento soggettivo della qualità dell'erogante costituisce il criterio di collegamento con il territorio dello Stato. La convenzione in vigore con gli Stati Uniti d'America, stabilisce una tassazione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato di residenza del beneficiario effettivo mediante l'applicazione di una ritenuta sull'importo lordo dei canoni. Tanto premesso, laddove il conferente concede il diritto all'uso di marchi e tecnologie mantenendone la titolarità, il valore della partecipazione è assoggetto alla disciplina dell'art. 25 del DPR n. 600/1973 dal sostituto di imposta con applicazione della disciplina di favore prevista dall'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA.

10. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 569 del 21/07/2021 sezione I*Presidente: dott. Giansaverio Cappa**Estensore: dott. Luigi D'Orazio*

ACCERTAMENTO - Il contribuente può procedere alla compensazione di propri debiti verso lo Stato con crediti vantati da contribuenti diversi – Non Sussiste – L'accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale ha natura di acollo interno non vincolante per l'Amministrazione finanziaria – Sussiste

La compensazione nel diritto tributario, sia riguardante la medesima imposta (compensazione verticale) che tributi diversi relativi a prestazioni non omogenee (compensazione orizzontale), è applicabile solo nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di

riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è applicabile a crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti da dichiarazioni e denunce periodiche successive alla data della sua entrata in vigore (Corte Suprema di Cassazione, sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 16964): il contribuente non può procedere alla compensazione di propri debiti verso lo Stato, con crediti vantati da contribuenti diversi. Pertanto, nei casi di accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale, il negozio ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di questa. E' un negozio valido, poichè non viola il divieto di patti dispositivi del tributo, e legittimo perché dotato di una causa e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta, non deve rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti (Corte Suprema di Cassazione, sez. 3, 21 febbraio 2020, n. 4589).

11. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 722 del 26/10/2021 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

ACCERTAMENTO - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti e negozi privi di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti - Sussiste - Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici - Sussiste

L'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti e negozi anche collegati, privi di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti". Per la Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 9908 del 27 maggio 2020 - il discrimine è costituito dalla sussistenza o meno dell'intento elusivo; venendo meno questo, deve escludersi qualunque opponibilità. Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo - rinvenibile negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano oltre che nei principi comunitari e rilevabile d'ufficio (Suprema Corte di Cassazione, 19 febbraio 2014, n. 3938; 25 novembre 2015, n. 24024) - che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni

economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente (Suprema Corte di Cassazione, 5 dicembre 2019, n. 31772; 6 giugno 2019, n. 15321; 23 novembre 2018, n. 30404; 7 novembre 2012, n. 19234).

12. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 801 del 29/11/2021 sez. VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

ACCERTAMENTO - Nell'accertamento con metodo analitico induttivo l'ufficio accertatore può utilizzare presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ. – Sussiste – Nell'accertamento con metodo induttivo puro l'amministrazione finanziaria è legittimata ad utilizzare elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex art. 2727 e 2729 cod.civ. – Sussiste

In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità anche degli altri dati contabili apparentemente regolari, sicché l'amministrazione finanziaria è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex art. 2727 e 2729 cod.civ. (Suprema Corte di Cassazione sez. V Ordinanza n. 33604 del 18-12-2019); in caso di accertamento induttivo puro può cioè ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tese a determinare i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (cfr. Suprema Corte di Cassazione sez. V n. 19191 del 17-7-2019).

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

13. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 52 del 28/01/2020 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado ciascuna parte che ricorre con appello o appello incidentale è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto del rispettivo ricorso - Sussiste

La circolare n. 1 DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze del 21-9-2011, precisa che nel giudizio di appello al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado, con la precisazione che nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, laddove la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi. Ne deriva che nel caso di annullamento parzialmente dell'atto impositivo in primo grado, mentre l'Amministrazione finanziaria, appellante principale, chiede la conferma integrale dell'atto, il contribuente appellante incidentale, ne chiede l'annullamento per la porzione di somma rimasta a suo carico, con differente applicazione dell'importo del Contributo unificato tributario dovuto.

14. CTP L'Aquila Sentenza n. 381 del 07/10/2020 sezione II

Presidente: dott. Pietro Perla

Estensore: dott.ssa Maria Teresa Polverino

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – il termine di trenta giorni per l'emissione dell'invito di pagamento, stabilito dall'art. 248 del DPR n. 115 del 2002 è meramente ordinatorio – Sussiste – La prescrizione è decennale – Sussiste - La notifica dell'invito al pagamento presso il difensore è valida – Sussiste.

L'interpretazione sistematica delle disposizioni che presiedono alla riscossione del contributo unificato tributario inducono a ritenere che il termine di trenta giorni per l'emissione dell'invito di pagamento, stabilito dall'art. 248 del DPR n. 115/2002, in mancanza di una espressa previsione normativa che preveda una sanzione di nullità ed in considerazione del disposto dell'art. 152 c.p.c., non possa ritenersi perentorio,

bensì ordinario; dalla sua inosservanza non deriva alcuna decadenza, salvo l'applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale. Parimenti la notifica degli inviti al pagamento presso il difensore è valida: il secondo comma dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che la notifica sia effettuata anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositata presso l'ufficio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 29/03/2019, in merito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, ha escluso la lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura di riscossione del CU.

15. CTP Pescara Sentenza n. 69 del 19/03/2021 sezione II

Presidente estensore: dott. Vincenzo Venezia

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - E' inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento per vizi dell'atto sanzionatorio presupposto - Sussiste - Decorso il termine di legge di 60 giorni per l'impugnazione, l'atto di irrogazione delle sanzioni diviene definitivo e irretrattabile. – Sussiste.

Decorso il termine di legge di 60 giorni per impugnare l'atto di irrogazione delle sanzioni, questo diviene definitivo e irretrattabile. Ne consegue che il ricorso contro la cartella di pagamento, per vizi dell'atto sanzionatorio presupposto e ritualmente notificato, è inammissibile.

16. CTP L'Aquila Sentenza n. 363 del 01/06/2021 sezione III

Presidente: dott. Davide Rosati

Estensore: dott.ssa Paola Filippi

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Computato in ragione degli atti oggetto dell'impugnazione ivi compresi quelli presupposti – Sussiste – Applicabilità dei principi del contenzioso amministrativo – Non Sussiste

Nel processo tributario l'importo da versare a titolo di contributo unificato tributario (CUT) è computato in riferimento al petitum in ragione degli atti oggetto dell'impugnazione ivi compresi quelli presupposti. E' inconferente il richiamo del ricorrente alla sentenza COGUE n. 6/15 e ciò in quanto detta decisione si riferisce a materia contenziosa, quella amministrativa, diversa dalla tributaria. Per il processo tributario valgono specifiche regole che ai fini della determinazione del CUT stabiliscono che si tenga conto degli atti accertativi sottesi alla domanda giudiziale. Ai fini del calcolo deve aversi riguardo alla domanda, l'importo va computato tenendo

conto degli atti presupposti ovvero dell'ammontare complessivo avuto riguardo ai prodromici avvisi di accertamento

17. CTP L'Aquila Sentenza n. 364 del 01/06/2021 sezione III

Presidente: dott. Davide Rosati

Estensore: dott.ssa Paola Filippi

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Quando la richiesta di annullamento si riferisce alla fase dell'intimazione e esecutiva l'importo va computato tenendo conto dei prodromici avvisi di accertamento - Sussiste

Nel processo tributario l'importo da versare a titolo di contributo unificato tributario è computato in riferimento al petitum in ragione degli atti oggetto dell'impugnazione. Ai fini del calcolo deve aversi riguardo all'oggetto della richiesta, e quando l'annullamento si riferisce alla fase dell'intimazione e esecutiva l'importo va computato tenendo conto degli atti presupposti ovvero dell'ammontare complessivo del tributo non versato avuto riguardo ai prodromici avvisi di accertamento.

18. CTP L'Aquila Sentenza n. 536 del 07/10/2021 sezione III

Presidente: dott. Davide Rosati

Estensore: dott. Emidio Santilli

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - La determinazione del numero di atti impugnati che scontano l'applicazione del contributo unificato tributario, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve esser fatta tenendo conto delle domande, poste nelle conclusioni del ricorso, sulle quali il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi - Sussiste

Il contributo unificato tributario, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, si determina in ragione del valore di ciascun atto oggetto del processo attivato; a tal fine si deve far riferimento alle domande rassegnate nelle conclusioni del ricorso, sulle quali il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi. Nel caso in cui dall'esame delle conclusioni del ricorso si evinca che la parte ricorrente ha chiesto alla Commissione adita di pronunciarsi sulla presunta nullità derivata e sull'infondatezza dell'atto prodromico, ovvero sulla cartella di pagamento, presupposta all'atto di pignoramento di crediti, e contemporaneamente di pronunciarsi sull'annullamento dell'atto di pignoramento, gli atti oggetto dell'impugnativa risultano essere due.

DICHIARAZIONI

19. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 284 del 18/06/2020 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

DICHIARAZIONI - Se il credito esposto in dichiarazione non spetta l'Amministrazione finanziaria può solo non riconoscerlo – Sussiste - Può chiedere il pagamento di somme che non corrispondono ad alcuna imposta – Non sussiste

Se il contribuente espone nella dichiarazione dei redditi una somma a credito in realtà non spettante, l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a richiedere il pagamento della somma stessa, soprattutto laddove poi la parte ha successivamente rettificato la dichiarazione, eliminando il credito. Acclarato che il credito esposto non spetta, l'Ufficio può non riconoscerlo, sia con atto autonomo sia nel caso di utilizzo da parte del contribuente, ad esempio in compensazione, ma non può chiedere il pagamento di quelle somme che non corrispondono ad alcuna imposta. Altrimenti, si verificherebbe un indebito a favore dell'Erario. Pur avendo errato il contribuente ad esporre la somma a credito ciò non significa che debba pagare somme che non corrispondono ad alcuna imposizione tributaria.

20. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 530 del 26/11/2020 sez. VII

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

DICHIARAZIONI - E' emendabile in via generale qualsiasi errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione fiscale – Sussiste

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1862 depositata il 28 gennaio 2020 intervenendo in tema di emendabilità delle dichiarazioni fiscali per la correzione di errori di fatto e di diritto ha ribadito che "l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, quindi, non solo può

contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella.

21. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 766 del 12/11/2021 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

DICHIARAZIONI - Il contribuente può contestare l'atto impositivo, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria – Sussiste - Le dichiarazioni aventi carattere negoziale sono emendabili nel caso di essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore – Sussiste

Il contribuente non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 15982 del 2020). La Suprema Corte di Cassazione a sez. unite (30 giugno 2016, n. 13378) ha affermato che il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi dell'art. 1427 c.c. e s.s. (cfr. Suprema Corte di Cassazione Sez. 6-5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; sez. 5, 24 aprile 2018, n. 10029; sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 610; sez. 5, ord 15 dicembre 2017, n. 30172).

22. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 790 del 18/11/2021 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa Estensore: dott. Luigi D'Orazio

DICHIARAZIONI - La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile in ogni momento anche nel corso del giudizio tributario – Sussiste – Non sono emendabili le manifestazioni di volontà del contribuente né le ipotesi in cui il beneficio fiscale è sottoposto a termini di decadenza – Sussiste

La Cassazione, a sezioni unite, ha chiarito che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile in ogni momento, anche nel corso del giudizio tributario, per resistere ad una pretesa dell'Agenzia delle entrate; va però precisato che non è possibile procedere all'emenda né delle manifestazioni di volontà del contribuente né nelle ipotesi in cui il beneficio fiscale sia sottoposto a termini di decadenza. Invero, per la Corte di cassazione, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998) mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione S.U. 30 giugno 2016, n. 13378).

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE**23. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 523 del 26/11/2020 sez. VII***Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio*

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Vige l'obbligo impositivo anche per la raccolta senza concessione a prescindere dal periodo di imposta – Sussiste - Vincolo di solidarietà tra ricevitore e bookmaker qualificabile come solidarietà tributaria sostanziale – Sussiste.

La Corte Costituzionale ha affermato la piena vigenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta unica sulle scommesse anche per la raccolta senza concessione a prescindere dal periodo di imposta ed ha ricostruito il vincolo di solidarietà esplicitato dalla legge n. 220/2010 tra ricevitore e bookmaker come solidarietà tributaria sostanziale, escludendo tuttavia che il ricevitore possa ritenersi soggetto passivo di imposta per gli anni di imposta antecedenti al 2011. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018, depositata il 14 febbraio 2018, chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, lett. b), nr. 3 del D.Lvo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b) della L. 220/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66 lett. b) della L. 220/2010 per violazione all'art. 53 della Costituzione nella parte in cui prevedono che nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

IRES

24. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 19 del 16/01/2020 sezione VI

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IRES - Alternatività tra Convenzione sulla doppia imposizione Italia/Regno Unito (legge 329/1990) e Direttiva madre-figlia (90/435/ CEE) – Sussiste - La società che optato per il regime della Direttiva madre – figlia e consegue i dividendi senza l'applicazione di alcuna ritenuta può chiedere successivamente il pagamento del credito di imposta – Non Sussiste

La società madre britannica, che riceve dalla società figlia italiana dividendi esenti da tassazione per effetto dell'attuazione in Regno Unito della direttiva n. 90/435/ CEE, recepita con la legge n. 136 del 1993, non ha diritto al credito d'imposta di cui all'art. 10 par. 4 lett. b) della Convenzione tra Italia e Regno Unito sulle doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329/1990, in quanto l'esenzione di fonte comunitaria esclude la doppia imposizione che il credito di fonte pattizia è diretto a neutralizzare. Non è possibile che la società, che abbia optato per il regime della Direttiva madre - figlia ed abbia conseguito i dividendi senza l'applicazione di alcuna ritenuta chieda successivamente il pagamento del credito di imposta, sia pure al netto della ritenuta alla fonte (non attuata), perché appunto ha già effettuato la scelta per una diversa agevolazione, non cumulabile". Diversamente il riconoscimento del credito d'imposta, lungi dal porre rimedio ad un fenomeno di doppia imposizione, porterebbe alla realizzazione di un doppio beneficio (credito d'imposta più deduzione).

25. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 116 del 19/02/2020 sez. VII

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IRES – Doppie imposizioni - Tassazione dei dividendi - Principio di non discriminazione - Necessario coordinamento tra disciplina nazionale e normativa convenzionale – Sussiste - Una discriminazione solo formale non contrasta con i principi comunitari – Sussiste

Dalle affermazioni della Corte di giustizia europea nella sentenza del 19/11/2009, in causa C-540/07, Commissione c/ Repubblica Italiana in materia di non discriminazione, si ricava la regola del necessario coordinamento tra disciplina nazionale e normativa convenzionale. Il principio di non discriminazione va applicato tenendo conto delle

concrete situazioni di fatto e verificando se, in base alle risultanze processuali, esso sussista (con conseguente integrale rimborso delle ritenute subite dal contribuente non residente), ovvero scompaia del tutto (con conseguente insussistenza del diritto al rimborso) ovvero solo parzialmente (cui consegue un rimborso parziale, nei limiti di quanto avrebbe conseguito una società residente). Diversamente, senza la dimostrazione di come questa discriminazione si sia concretizzata, con evidenza della tassazione complessivamente subita sia nello stato di residenza che in Italia, si verificherebbe una discriminazione al contrario, ovvero a danno delle società domestiche. Pertanto, ai fini della verifica della disparità di trattamento, non è sufficiente comparare le aliquote applicate nei confronti di ciascuna categoria di contribuenti ma è necessario tenere conto di una serie di elementi che incidono sull'onere fiscale tra i quali anche i diversi metodi di determinazione della base imponibile e di applicazione dell'imposta.

26. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 166 del 28/02/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Geremia Spiniello

IRES - Deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari - non è più lecito operare alcuna differenziazione tra le situazioni afferenti ai dipendenti pubblici e quelli di ditte private - Sussiste

In materia di deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 pronunciata il 15.7.2019 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma I, lettera d ter) del d.P.R. n. 917 del 22.12.1986 anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5 dello stesso D.lgs. n. 252/2005, non è più lecito operare alcuna differenziazione tra le situazioni afferenti ai dipendenti pubblici e quelli di ditte private. La voluntas legis in ordine al trattamento fiscale che si evince dalla legge delega n. 243 del 23.8.2004, seppur superata dall'introduzione delle disposizioni sostanziali adottate con l'art. 11/6 del D.lgs. n. 252/2005, era indirizzata nel senso di "ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari".

27. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 174 del 04/03/2020 sez. VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IRES - Doppie imposizioni - L'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera - Legge n. 943 del 23.12.1978 – va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta – Sussiste

In tema doppie imposizioni sui dividendi l'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera Svizzera - Legge n. 943 del 23.12.1978 - va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. La sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi infatti coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e di investimento internazionale. Si aggiunge in motivazione che "non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente sborsato, nel paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia; risultando per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale" (Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540; Suprema Corte di Cassazione, 10 ottobre 2018, n. 26377 e 10 novembre 2017, n. 26656).

28. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 320 del 29/06/2020 sez. VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

IRES - Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Regno Unito - il beneficiario deve coincidere con il soggetto che avrà la disponibilità economica e giuridica del provento formalmente percepito – Sussiste

La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10792 del 25 maggio 2016, richiamando una Sua precedente (Sentenza n. 25281 del 16 dicembre 15), annota che il godimento dei benefici convenzionali non può che essere strettamente connesso alla circostanza che il contribuente che ne beneficerà sia un soggetto, non solo sottoposto alla effettiva giurisdizione dell'altro Stato contraente (requisito della residenza), ma anche il soggetto che avrà la disponibilità economica e giuridica del provento formalmente percepito, versandosi, altrimenti, nell'ipotesi di una traslazione impropria dei benefici convenzionali.

29. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 531 del 26/11/2020 sez. VII*Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio*

IRES - Cumulabilità incentivi del "Il Conto energia" con la detassazione "Tremonti ambientale" - La percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 DM 19 febbraio 2007 va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale – Sussiste.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 – la Tremonti ambientale - prevede che tutti gli investimenti di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto in immobilizzazioni materiali inseribili nella voce B 11 della sezione DARE dello Stato Patrimoniale della società (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali, Immobilizzazioni in corso e acconti; Altri beni), necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge sono deducibili. Stante il riferimento alle sole imposte sui redditi la detassazione opera esclusivamente ai fini IRES/IRPEF e non ai fini IRAP. Con nota informativa il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sulla cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante del DM 19 febbraio 2007 - Il Conto energia - con la detassazione ambientale di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, stabilendo che la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 DM 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.

30. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 18 del 25/01/2021 sezione VII*Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio*

IRES - Requisiti di esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche - Qualifica di soggetto sportivo dilettantistico – Sussiste - Numero di eventi non superiore a due volte l'anno – Sussiste – Proventi al di sotto di € 51.645,69 – Sussiste - Svolgimento in esenzione da tassazione IRES di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali – Sussiste - Redazione del rendiconto – Non sussiste – Presenza di libri sociali e contabili – Non sussiste.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della Legge n. 398/91, l'art. 25 della Legge n. 133/1999, come modificato dall'art. 37

della Legge 342/2000 prevede la possibilità di effettuare particolari raccolte occasionati e saltuarie di fondi effettuate con qualsiasi modalità, i cui proventi sono esclusi dal reddito imponibile nel rispetto di alcuni requisiti quali: qualifica di un soggetto sportivo dilettantistico (riconoscimento del CONI, di una federazione sportiva o di un ente di promozione sportiva; opzione per la Legge n. 398/1991; numero di eventi non superiore a due volte l'anno, ancorché non in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze e secondo qualunque modalità di svolgimento; rilevanza tributaria imponibile degli eventuali proventi eccedenti il limite di 51.645,69 euro; svolgimento in esenzione da tassazione IRES, di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali. Al contrario, la mancata redazione del rendiconto non comporta la decadenza dalle agevolazioni; la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15479 del 26 luglio 2016, è intervenuta ricordando che spetta solo al Fisco disconoscere i benefici fiscali previsti per le ASD nel caso che l'attività istituzionale non sia prevalente rispetto a quella commerciale e, al contempo, ha ricordato che la mancanza dei libri sociali e contabili non rileva.

31. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 21 del 25/01/2021 sezione VII

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IRES - Requisito della trasparenza fiscale: rispettato se lo statuto prevede il pieno automatismo nella distribuzione degli utili per tutta l'esistenza della società – Sussiste
- Può essere desunta "dalle certificazioni bancarie prodotte" – Non Sussiste

Affinché sussista il requisito della trasparenza, così come indicato dall' art. I del Commentario al Modello OCSE e dalla Risoluzione n. 167 del 2008, la discrezionalità nella distribuzione dei redditi deve essere assente. Tale assenza, non può essere desunta "dalle certificazioni bancarie prodotte" se dalle stesse non è possibile evincere l'automaticità della distribuzione dei proventi e neanche dalle "tabelle riepilogative di imputazione di ripartizione delle quote societarie" predisposte dalla stessa parte. Ai fini della qualificazione di un soggetto come soggetto trasparente secondo la nozione di trasparenza fiscale adottata nel nostro ordinamento, recepita dal Commentario OCSE, è necessario che il suo statuto - che regola la vita interna ed il funzionamento della società - preveda l'obbligo di distribuzione annuale degli utili di gestione, ossia preveda il pieno automatismo nella distribuzione degli stessi per tutta l'esistenza della società. Ciò poiché solo detta previsione statutaria consente di qualificare ab origine il soggetto come trasparente (La Risoluzione n. 17 del 2006 e paragrafo n. 3 Commentario OCSE).

32. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 134 del 19/02/2021 sez. VI*Presidente: dott. Francesco Menna**Estensore: dott. Lucio Luciotti*

IRES - Può fruire dell'esenzione di cui all'art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito – Sussiste – Può fruire del beneficio la società interposta che risulta essere semplice fiduciaria o amministratrice agente per conto della parte interessata - Non sussiste

Beneficiario effettivo è il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione (Cassazione, sez. 5, 30 settembre 2019, n. 24287). «Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il criterio, delineato nel modello di convenzione OCSE del 1977 e recepito nell'ordinamento fiscale internazionale, del "beneficiario effettivo" ("beneficial owner"), volto ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di "treaty shopping", che implicano lo sfruttamento delle differenze esistenti nei trattati tra le varie nazioni mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo ("conduit") nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo; pertanto può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, con esclusione delle società "relais (interposte), che, sebbene formalmente titolari di redditi, dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o amministratori agenti per conto delle parti interessate» (Cassazione n. 14756 del 2020).

33. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 334 del 28/04/2021 sez. VI*Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone*

IRES - Convenzione Italia – Gran Bretagna legge n. 329 del 1990 – diritto al credito d'imposta per la società madre sui dividendi distribuiti dalle società figlie – E' sufficiente che la società madre abbia inserito il dividendo nel reddito assoggettato ad imposta nel Regno Unito – Sussiste – E' irrilevante che su quei dividendi non sia stata pagata alcuna imposta in quel Paese, grazie al meccanismo della Underlying Tax Credit - Sussiste.

Se la società madre avente sede in Gran Bretagna, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 4 della Convenzione sulle doppie imposizioni Italia – Gran Bretagna, non

paga alcuna imposta sui dividendi che le sono distribuiti da società da lei controllate aventi sede in Italia includendoli nella base imponibile della Corporation Tax, e poi beneficia di un credito d'imposta indiretto (ULT - Underlying Tax Credit), pari alla frazione d'imposta pagata dalla società controllata sugli utili distribuiti, ha comunque diritto a richiedere il rimborso del credito d'imposta. Occorre infatti tener presenti due principi: il primo, secondo cui è sufficiente, per avere diritto al credito d'imposta, che la società madre abbia inserito il dividendo nel reddito assoggettato ad imposta nel Regno Unito, restando poi irrilevante l'ulteriore circostanza che, nei fatti, su quei dividendi non sia stata pagata alcuna imposta in quel Paese, grazie al meccanismo della ULT. Il secondo principio è quello della "neutralità fiscale", per cui il Giudice nazionale è tenuto a verificare che la società - madre inglese non subisca un trattamento peggiore rispetto a quello che spetterebbe ad una società - madre italiana, che percepisse i dividendi da una società - figlia, anch'essa con sede in Italia.

IRPEF**34. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 12 del 10/01/2020 sezione V***Presidente: dott. Vincenzo Venezia**Estensore: dott. Lorenzo Ciutti*

IRPEF - L'allegazione operata dal contribuente solo in sede contenziosa di documentazione richiesta dall'amministrazione finanziaria nella fase istruttoria non è utilizzabile – Sussiste - I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione - Sussiste

L'allegazione operata dal contribuente solo in sede contenziosa di documentazione richiesta con un precedente invito dall'amministrazione finanziaria e non esibita prima dell'emissione dell'atto impugnato, si pone in evidente contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, del DPR n. 633/1972 e nell'art. 32 del DPR n. 600/1973 secondo cui " I libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente".

35 CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 84 del 06/02/2020 sezione VI*Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone**Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

IRPEF - Doppia imposizione - Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti - Necessaria produzione del certificato convenzionale – Non Sussiste – Sufficienza dell'esistenza del potere impositivo dell'altro Stato – Sussiste

L'art. 28 della Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti sulla doppia imposizione - Legge n. 309 del 25/08/1997, richiede la produzione di un certificato dal quale emerga l'effettivo pagamento delle imposte negli Emirati; relativamente all'assolvimento di tale onere, tuttavia, è sufficiente il solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato ancorché non sussista l'effettivo prelievo fiscale o il relativo esborso (Suprema Corte di Cassazione n. 27600/2011 e n. 26377/2018; Corte di Giustizia UE n. 540/2009). L'osservazione secondo cui il contribuente non risulta avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza, non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo, giacché lo Stato titolare del potere impositivo rimane il paese di residenza. E tale interpretazione non sembra contrastare con il sistema voluto dagli Stati con le convenzioni contro le doppie imposizioni, poiché la minore e/o l'eventuale assenza dell'imposta prevista nell'altro Stato contraente (ricorrendo gli altri requisiti) è

applicabile per il solo fatto della soggezione della remunerazione a potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.

36. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 290 del 22/06/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IRPEF - I benefici fiscali per il risparmio energetico sono riconosciuti al detentore qualificato- Sussiste

Per usufruire dei benefici fiscali per il risparmio energetico previsti dall'art. 1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, poi definiti con D.M. del 19 febbraio 2007, figurano sia quello di aver sostenuto effettivamente le spese che quello di essere detentore o possessore dell'immobile oggetto degli interventi. Ciò premesso è ben vero che il comodatario può beneficiare dei vantaggi fiscali per spese riguardanti interventi di risparmio energetico (CTP Lombardia sentenza n. 1641 del 2017), ma solo perché questo è titolo per la detenzione qualificata dell'immobile. Il requisito presupposto della legittimazione a usufruire dei benefici in quesito ne è la detenzione, che non si concreta nel caso in cui il contribuente risulti solo cartolarmente come comodatario, ma abitando di fatto in altro immobile ed essendo quest'ultimo abitato da un altro soggetto.

37. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 422 del 24/09/2020 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Svizzera – Prova dell'imposizione fiscale estera – Sono sufficienti le attestazioni dell'autorità fiscale circa la residenza fiscale, la presentazione della dichiarazione dei redditi ed il pagamento effettivo delle imposte previste dalla legislazione di quel Paese – Sussiste

In presenza dell'attestazione dell'autorità fiscale svizzera che prova che il contribuente paga le imposte in quel Paese ed è soggetto fiscale residente in Svizzera, e di una specifica certificazione dell'autorità fiscale locale svizzera, che attesta che i redditi sono stati dichiarati in Svizzera e che su di essi il contribuente ha pagato le imposte previste dalla legislazione di quel Paese, si ritiene raggiunta la prova di aver subito l'imposizione fiscale in Svizzera.

38. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 190 del 17/03/2021 sez. VI*Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone**Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti - Potere impositivo esclusivo nello Stato in cui le prestazioni sono rese – Sussiste - Sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato – Sussiste – Necessaria la prova di avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza – Non Sussiste

La lettura della Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti consente di affermare che le remunerazioni pagate ad uno stato contraente, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto in questo Stato, ciò in ossequio al principio dell'attribuzione del potere impositivo esclusivo nello Stato in cui le prestazioni sono rese. La convenzione identifica in modo preciso a quale Stato contraente spetti la potestà impositiva esclusiva, tenendo presente che l'Italia, con tale disposizione convenzionale, ha rinunciato, ab origine, ad esercitare la propria pretesa impositiva. La circostanza che il contribuente non risulta avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza, non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali, giacché lo Stato titolare del potere impositivo rimangono gli EAU, quale paese di residenza del contribuente. La sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale (Corte Suprema di Cassazione pronunce n. 27600/2011, n. 26377/2018; n. 10706/2019; Corte di Giustizia UE sentenza n. 540/2009).

39. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 333 del 28/04/2021 sez. VI*Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone*

IRPEF - Al fondo interno previdenziale INAIL non si applica il regime impositivo della legge n. 421 del 1992 del D.Lgs. 124 del 1993 – Sussiste – Si applica il regime di tassazione più favorevole ex art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252 del 2005 - Sussiste

Il fondo interno costituito dall'INAIL rientra tra le forme di previdenza costituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi; ma deve al tempo stesso ritenersi che allo stesso non si applichi il regime impositivo stabilito dalla legge 421 del 1992, e poi dal D.Lgs. 124 del 1993 (secondo cui la pensione integrativa avrebbe costituito

reddito per l'87,50% del suo ammontare), posto che l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252 del 2005 accorda un regime di tassazione più favorevole, stabilendo che "Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies del comma i dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali".

40. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 541 del 06/07/2021 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Spagna – L'art. 19 Legge n. 663 del 1980 si applica al contribuente che ha svolto funzioni pubbliche – Sussiste – Si applica per i pensionati del settore privato – Sussiste - L'espressione "assoggettata ad imposta" deve essere intesa nel senso di "potenziale assoggettamento" – Sussiste.

Nell'applicazione della Convenzione Italia-Spagna - legge n. 663 del 1980 - al settore pensionistico si deve distinguere a seconda che il contribuente abbia svolto funzioni pubbliche (con conseguente applicazione dell'art. 19) o un'attività nel settore privato, come nel caso del medico convenzionato; in tale ipotesi si ricorre all'applicazione dell'art. 18 primo comma, che si riferisce alla erogazione di pensione a lavoratori del settore privato da parte dell'Enpam ad un cittadino italiano residente in Spagna; dovendo stabilire se si tratta di una mera assoggettabilità oppure di concreto assoggettamento al fisco iberico, si conviene che quando l'art. 18, paragrafo 1, della legge n. 663 del 1980, si riferisce alle pensioni pagate ad un residente di Stato contraente, si intende indicare la persona fisica che è potenzialmente assoggettata all'imposta. Quando, poi, la stessa norma prevede che le pensioni pagate a quel soggetto sono "imponibili" soltanto in detto Stato, e quindi in Spagna, ne deriva che la potestà impositiva sarà in capo solo alla Spagna. L'espressione "assoggettata ad imposta" deve essere intesa nel senso di "potenziale assoggettamento" ad imposizione in modo illimitato ("full liability to tax"), a nulla rilevando il dato dell'effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica (in tal senso anche Cass., sez. 5, 17 aprile 2019, n. 10706).

41. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 672 del 05/10/2021 sez. VI*Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone**Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia – Portogallo: titolare del potere impositivo per le pensioni e le altre remunerazioni analoghe è il paese di residenza, anche se il contribuente non vi ha assolto l'obbligo di pagamento – Sussiste

In base all'art. 18 della Convenzione internazionale tra l'Italia e il Portogallo firmata a Roma il 14/05/1980 e ratificata con Legge n. 562/1982 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe - diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale - pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. In sostanza, tale disposizione convenzionale prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza (Portogallo), avente peraltro regime fiscale privilegiato. Tale disposizione si applica anche qualora il contribuente non risulti avere assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza, giacchè lo Stato titolare del potere impositivo sulla fattispecie in oggetto resta il Portogallo, quale paese di residenza dell'appellato.

42. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 841 del 16/12/2021 sez. VI*Presidente: dott. Francesco Menna**Estensore: dott. Lucio Luciotti*

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Bulgaria - Legge 29 novembre 1990, n. 389 - Alle pensioni erogate dall'INPS sulla base di una gestione speciale ai sensi del d.lgs. n. 357 del 1990 si applica l'art. 16 – Sussiste – Per l'ottenimento del rimborso dallo stato italiano il contribuente deve dimostrare di essere residente in Bulgaria e di aver ivi dichiarato il reddito italiano – Sussiste

Quando al contribuente residente in Bulgaria è erogata una pensione per attività svolta alle dipendenze di una società privata, ancorché di diritto pubblico, la circostanza che ad erogare la pensione sia attualmente l'INPS sulla base di una "gestione speciale" istituita ai sensi del d.lgs. n. 357 del 1990 per i lavoratori dipendenti degli enti pubblici creditizi è irrilevante. Ne consegue l'applicabilità al caso di specie dell'art. 16 della Convenzione Italia-Bulgaria - Legge 29 novembre 1990, n. 389 - e, quindi, l'imponibilità dell'imponibile pensionistico nello Stato della Bulgaria a condizione che il contribuente vi sia residente e che fornisca prova della sottoposizione, quale soggetto fisico, al regime fiscale bulgaro, dimostrando di aver dichiarato il reddito pensionistico

percepito dallo Stato italiano nello Stato estero di residenza. In assenza di una doppia imposizione, non avendo il contribuente dichiarato nell'altro Stato contraente la pensione percepita in Italia, non è dovuto alcun rimborso.

43. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 861 del 22/12/2021 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia – Francia - Legge del 07.01.1992 n. 20
- La certificazione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche della Repubblica Francese è idonea a provare la sussistenza dei requisiti ad usufruire dei benefici convenzionali – Sussiste

Ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni (Legge del 07.01.1992, n. 20) la certificazione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche della Repubblica Francese nella quale si attesta quali redditi sono stati dichiarati in Francia e che ai sensi della Convenzione fiscale il beneficiario vi ha la residenza fiscale è del tutto idonea a provare la sussistenza dei requisiti ad usufruire dei benefici convenzionali; si tratta infatti di certificazione proveniente dall'Autorità fiscale francese e non di un atto di parte; inoltre, ai fini dell'ottenimento del beneficio, non sono necessarie formule sacramentali, che non sono previste dalla Convenzione. La presentazione del modulo di dichiarazione conforme al modello predisposto dal Fisco italiano, è una pretesa dell'Amministrazione finanziaria italiana e non della Convenzione e, come tale, infondata.

IVA

44. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 47 del 28/01/2020 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

IVA – Agevolazione progetti di investimento di cui al comma 279 Legge n. 296 del 27/12/2006 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 - Sussiste - Beneficio anche per progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2007 - Sussiste - Norma di interpretazione autentica – Sussiste

L'agevolazione per i progetti di investimento di cui al comma 279 della legge 27/12/2006 n. 296 introdotto dall'art. 1 comma 46 della legge 23/12/2014 n. 190 riconosce il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013, e specifica che essi si riferiscono anche ai progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2007. La norma in questione ha risolto un dubbio interpretativo sull'agevolazione in parola, stabilendo che essa si applica anche ai progetti di investimento iniziati prima del 1 gennaio 2007, con una norma di interpretazione autentica.

45. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 217 del 18/05/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giampiero di Florio

IVA - Le detrazioni fiscali delle spese di sponsorizzazione, di cui all'articolo 90, comma 8, della Legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza condizionatamente alla ricorrenza, congiunta, della natura di compagine sportiva dilettantistica dello sponsorizzato – Sussiste

La Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16113 del 19.06.2018 sez. VI) ha confermato che la disciplina di cui all'articolo 90, comma 8, L. 289/2002 ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza delle spese di sponsorizzazione a condizione che il beneficiario sia una associazione o società sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite complessivo di spesa di duecentomila euro, che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale quale controprestazione. Anche successivamente la

Corte (Ordinanza n. 26590 del 22.10.2018 sez. V) ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza che "ha delimitato l'ambito delle detrazioni fiscali delle spese di sponsorizzazione, di cui all'articolo 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, statuendo che esse sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza" condizionatamente alla ricorrenza, congiunta, della natura di compagine sportiva dilettantistica dello sponsorizzato, del rispetto del limite quantitativo di spesa volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, dell'effettivo svolgimento da parte dello sponsorizzato di una specifica attività promozionale.

46. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 432 del 05/10/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IVA - Cessioni imponibili di oro da investimento - è onere del contribuente provare la natura del materiale ceduto – Sussiste - Se dalle fatture risulta la natura del materiale ceduto quale "merce destinata alla fusione" tale onere risulta adempiuto – Sussiste - I regimi fiscali di favore in quanto derogatori devono essere interpretati in modo restrittivo – Sussiste.

I regimi fiscali di favore in quanto derogatori devono essere interpretati in modo restrittivo, e in caso di specifica contestazione da parte dell'Autorità fiscale l'onere della prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi grava sul contribuente (cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 21105 del 2017). Ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del d.lgs. 633 del 1972, "in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario". Se il cessionario non svolge solo l'attività di lavorazione dell'oro, è onere del contribuente provare la natura del materiale ceduto ossia che si tratta di oro destinato alla lavorazione e non al commercio. Si ritiene che quando dalle fatture risulta la natura del materiale ceduto quale "merce destinata alla fusione", tale onere risulta adempiuto, avendo la natura e destinazione della merce nella propria contabilità, gravando di conseguenza sull'Ufficio la dimostrazione della non attendibilità di tale dichiarazione e dunque della non corrispondenza al vero di quanto attestato.

47. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 129 del 19/02/2021 sez. VI

Presidente: dott. Francesco Menna Estensore: dott. Lucio Luciotti

IVA - Il divieto previsto dall'art. 38 bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è riferito a soggetti esteri che effettuano operazioni soggette a fatturazione in Italia – Sussiste - L'identificazione IVA "inerte" non incide sul diritto di rimborso – Sussiste - La locazione finanziaria stipulata tra società entrambe di diritto belga, pur avendo ad oggetto un bene mobile situato in Italia, è soggetta alla territorialità d'imposta nello Stato, quando la locataria è società stabilita nel territorio belga – Non Sussiste

La locazione finanziaria stipulata tra società entrambe di diritto belga, pur avendo ad oggetto un bene mobile situato in Italia, non è soggetta alla territorialità d'imposta nello Stato, quando la locataria è società stabilita nel territorio belga, avendo in Italia soltanto l'identificazione ai fini IVA, non utilizzata per l'operazione di locazione finanziaria, espressamente regolata in Belgio. Non si applica infatti il divieto previsto dall' art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, riferito a soggetti esteri che effettuano operazioni soggette a fatturazione in Italia, cioè non in reverse charge, purché diverse dalle prestazioni di trasporto e da quelle ad esse accessorie, non imponibili IVA. Ciò che, in altri termini, la norma vieta è il rimborso chiesto da colui che abbia utilizzato la posizione IVA italiana per compiere operazioni attive che devono essere fatturate attraverso la partita IVA accesa in Italia siccome ivi territorialmente rilevanti. Al contrario, l'identificazione "inerte", cioè non utilizzata per effettuare operazioni attive, non incide sul diritto di rimborso.

48. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 140 del 19/02/2021 sez. VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

IVA - Il requisito della "stabile organizzazione" va accertato con riferimento a ciascun anno d'imposta – Sussiste - il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o più anni d'imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d'imposta diversi – Sussiste - la nomina del rappresentante fiscale è equiparabile ad un "centro di attività stabile" – Non Sussiste

Il requisito della "stabile organizzazione" di un soggetto non residente in Italia, la cui sussistenza è necessaria ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa, va accertato, in base ai suoi elementi costitutivi (quello materiale cd oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività), con riferimento a ciascun anno d'imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo di detti elementi: ne consegue che il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o più anni d'imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d'imposta diversi (Corte di Cassazione sentenza n. 30033 del 2018). In materia d'IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli

Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" applicabile), non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina» (Cass. n. 21684 del 2020).

49. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 204 del 18/03/2021 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IVA - Gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere il beneficio del trattamento fiscale riservato agli enti non commerciali in genere – Sussiste

La Commissione Europea, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una ipotesi di aiuti di Stato", in presenza dell'art. 149 comma 4 del d.p.r. 917/1986, con decisione del 19 dicembre 2012, ha precisato, al paragrafo 152, che "per quanto riguarda gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la circolare dell'agenzia delle entrate n. 124/E del 12 maggio 1998, ha chiarito che gli enti ecclesiastici possono beneficiare del trattamento fiscale riservato agli enti non commerciali soltanto se non hanno per oggetto principale l'esercizio di attività commerciali. In ogni caso, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono conservare la prevalenza dell'attività istituzionale di ispirazione eminentemente idealistica"; "pertanto, l'articolo 149, quarto comma, del Tuir si limita a escludere l'applicazione di particolari parametri temporali e di commercialità di quell'articolo 149, primo e secondo comma, agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, ma non esclude che tali enti possono perdere la qualifica di enti non commerciali". Al paragrafo 158 nella Decisione si è aggiunto che "in realtà, tanto gli enti ecclesiastici quanto le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere la qualifica di ente non commerciale se svolgono attività prevalentemente economiche.

50. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 627 del 30/09/2021 sez. VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

IVA – Sono deducibili i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni – Sussiste

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4645 del 21/02/2020, riferita alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, afferma che, a norma dell'art. 14, comma 4, bis, legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con legge n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento di dette operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del TUIR approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Cassazione ordinanza n. 4164 del 13/02/2019 e n. 27566 del 15/10/2018). Ne discende che se l'Amministrazione finanziaria non prova che i beni sono stati acquistati al fine di commettere il reato, i costi sono deducibili.

51. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 853 del 20/12/2021 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

IVA – Compensazioni - Possibile utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario che il medesimo contribuente si sia accollato da altro contribuente – Non Sussiste

Il Legislatore con l'art. 1 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ha introdotto il divieto di utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario che il medesimo contribuente si sia accollato da altro contribuente, e ciò sulla maturata esperienza e ragione che tali operazioni si possano prestare a finalità delittuose, evasive o elusive. La questione, però, del coordinamento con il disposto dell'articolo n. 8 legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione e che l'accollo del debito d'imposta altrui sia ammissibile senza liberazione del contribuente originario, doveva essere regolamentata da apposito decreto di cui il Legislatore del tempo aveva demandato la formulazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In assenza di tale regolamentazione attuativa non si può far corso alla compensazione in questione.

PROCESSO TRIBUTARIO

52. CTP Teramo Sentenza n. 34 del 11/02/2020 sezione II

Presidente: dott. Pierfilippo Mazzagrecò

Estensore: dott. Luigi Di Marco

NOTIFICAZIONI - Legge fallimentare – Il debitore ammesso al concordato preventivo conserva capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo d'imposta, rimanendo l'interlocutore processuale dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste - I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al debitore – Sussiste – I termini per impugnare l'atto impositivo decorrono dalla notifica al Commissario giudiziale – Non sussiste

Conservando il debitore, ai sensi dell'articolo 167 L.F., l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sia pure sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, la notifica operata nei suoi confronti si appalesa come l'unica effettivamente sufficiente e necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Pertanto, quanto ai rapporti tributari, il debitore ammesso al concordato conserva la sua capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo d'imposta, nonché destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività, rimanendo, l'interlocutore processuale dell'Amministrazione finanziaria. Permanendo tale soggettività passiva, il debitore/contribuente non può calcolare i termini per la presentazione del ricorso dalla notifica al Commissario liquidatore dell'atto impositivo poi impugnato, ma dalla data della notifica dell'atto impositivo a sé stesso.

53. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 53 del 28/01/2020 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

INAMMISSIBILITA' - Richiesta di interpello di cui alla Legge n. 212/2000 - Deve essere presentata secondo le modalità previste – Sussiste - Definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 applicabile ai tributi non iscritti a ruolo – Non sussiste.

La richiesta di interpello di cui alla Legge n. 212/2000, deve essere presentata secondo precise modalità a pena di inammissibilità (vedasi la circolare Agenzia Entrate n. 32 /E del 14-6-2010); costituiscono cause di inammissibilità la presentazione alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale invece che alla Direzione regionale, la mancata indicazione della tipologia dell'interpello, la mancata richiesta di una risposta

dell'Ufficio, l'avvenuto incardinamento di un giudizio. La rottamazione-ter prevista dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018 è applicabile ai debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, e non è applicabile nel caso in cui l'Ente impositore non abbia proceduto ad emettere il relativo ruolo.

54. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 103 del 13/02/2020 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

NOTIFICAZIONI - Cartella di pagamento – Valida la notifica via pec del documento nativo cartaceo – Sussiste – Necessità di firma digitale – Non sussiste

A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012 le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Corte Suprema di Cassazione, 26 novembre 2018, n. 30532). Inoltre, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Corte Suprema di Cassazione, 27 novembre 2019, n. 30948).

55. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 110 del 17/02/2020 sezione II

Presidente: dott. Romolo Como

Estensore: dott. Egisto De Lullo

INAMMISSIBILITA' - Il deposito della copia dell'appello presso la segreteria oltre 30 giorni dalla notifica dello stesso ne determina l'inammissibilità – Sussiste.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 3581/2017, ha affermato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata deve essere eseguito a pena d'inammissibilità dell'appello stesso entro un termine perentorio. In particolare,

sottolinea la Corte Suprema, considerato che il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione attiene al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, detto termine dev'essere individuato in quello stabilito dalla medesima disposizione, per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice di appello, e cioè entro 30 giorni dalla notifica dell'appello stesso all'ufficio. Di conseguenza, il deposito della copia dell'appello presso la segreteria oltre 30 giorni dalla notifica ne determina l'inammissibilità, che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

56. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 216 del 18/05/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giampiero di Florio

PROCESSO TRIBUTARIO - Se gli elementi indiziari, unitariamente considerati, raggiungono la consistenza di presunzioni semplici idonee, in relazione ai requisiti di precisione, rilevanza e convergenza, a soddisfare il meccanismo logico di inferenza del fatto ignorato, nessun ulteriore elemento probatorio è richiesto ai fini del raggiungimento della prova – Sussiste

Se l'Amministrazione ritiene che le fatture siano relative ad operazioni inesistenti spetta all'Ufficio dimostrare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere. Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Suprema Corte di Cassazione 6 giugno 2012, n. 9108; 5 luglio 2018, n. 17619; 19 ottobre 2007, n. 21953; 11 giugno 2008, n. 15395; 30 ottobre 2013, n. 24426; 18 dicembre 2014, n. 26854). Ovviamente tale prova non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Di conseguenza, se gli elementi indiziari, unitariamente considerati, hanno raggiunto la consistenza di presunzioni semplici idonee, in relazione ai requisiti di precisione, rilevanza e convergenza, a soddisfare il meccanismo logico di inferenza del fatto ignorato, nessun ulteriore elemento probatorio è richiesto ai fini del raggiungimento della prova.

57. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 291 del 22/06/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

PRESCRIZIONE - La presentazione della istanza di rateizzazione è astrattamente idonea a interrompere il termine di prescrizione – Sussiste

La notifica per mezzo di poste private, nel periodo antecedente alla acquisizione da parte di queste di una efficace autorizzazione al espletare il servizio, è riconducibile al modello astratto di notificazione, pur non corrispondendo alla previsione legale, sicché è solo nulla e non inesistente con la conseguenza che può essere sanata attraverso la conoscenza acquisita aliunde e dimostrata con certezza dalla avvenuta impugnazione dell'atto (Cassazione S.U. Sentenza n. 299 del 2020). La presentazione della istanza di rateizzazione del pagamento costituisce riconoscimento del debito ed è quindi astrattamente idonea a interrompere il termine di prescrizione (Cassazione sentenza n. 10327 del 2017).

58. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 360 del 16/07/2020 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Rivezzo

IMPUGNAZIONI - Nel processo tributario l'impugnazione tardiva oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza è subordinata alla dimostrazione di ignoranza del processo – Sussiste

L'impugnazione tardiva a norma dell'art. comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è ammissibile alla triplice condizione che la parte non sia costituita, che non abbia ricevuto regolarmente la comunicazione della data di trattazione dell'udienza e che non gli sia stata comunicata la sentenza. In questo senso, del resto, si è pronunciata la prevalente giurisprudenza della Cassazione, la quale ricorda che "nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri l' "ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione.

59. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 1 del 04/06/2021 sezione VI

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IMPUGNAZIONI - L'impugnazione del diniego di definizione D.L. 118/2018 proposta nel giudizio di rinvio è inammissibile - Sussiste

L'impugnazione del diniego di definizione ex art. 6 del D.L. 118/2018 proposta nel giudizio di rinvio è inammissibile. Il giudizio di rinvio ha struttura chiusa, per cui sono inammissibili domande nuove, che non siano state già formulate nei precedenti gradi del giudizio. Tale istanza di annullamento deve formare oggetto di un autonomo giudizio.

60. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 97 del 17/02/2021 sezione VI

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

IMPUGNAZIONI - L'errore revocatorio non può riguardare la violazione e falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici – Sussiste - Deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa – Sussiste.

L'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento. Sul punto la Cassazione (n. 14656/2017) ha statuito che "l'errore non può riguardare la violazione e falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici, deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa".

61. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 545 del 06/07/2021 sez. VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IMPUGNAZIONI - Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello è disposizione eccezionale come tale da interpretarsi restrittivamente – Sussiste - La

manca di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto – Sussiste

Anche nel processo tributario l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Corte Suprema di Cassazione, ordinanza sez. V n. 15519 del 17-12-2019/21-7-2020). In un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Corte Suprema di Cassazione, n. 7585/03; 25751/13, 20418/14). Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c. trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Corte Suprema di Cassazione, sez. 5, sentenza n. 707 del 15/01/2019).

62. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 559 del 13/07/2021 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

NOTIFICAZIONI - La notifica effettuata tramite gestore di poste private è nulla solo se riferita agli atti giudiziari, non agli atti amministrativi e tributari – Sussiste

La notifica effettuata tramite gestore di poste private è nulla solo se riferita agli atti giudiziari, non agli atti amministrativi e tributari (Corte Suprema di Cassazione, sentenza del 12 novembre 2020, n. 25521), come la cartella di pagamento.

63. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 669 del 05/10/2021 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IMPUGNAZIONI - Rilevanza del provvedimento implicito - Il mancato rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria della somma asseritamente non dovuta integra il

sostanziale rigetto dell'istanza come tale impugnabile nel termine di 60 giorni –
Sussiste

In tema di rimborso delle imposte, se l'istanza del contribuente è volta ad ottenere la materiale restituzione della somma che asserisce di aver indebitamente versato, il mancato pagamento di tale somma da parte dell'Amministrazione finanziaria integra un sostanziale rigetto dell'istanza (Corte Suprema di Cassazione, sentenze n. 27438 del 2008 e n. 8195 del 2015). Nel nostro ordinamento infatti sussiste tuttora il rilievo della figura del provvedimento implicito, allorché il comportamento dell'Amministrazione sia univocamente interpretabile come atto di volontà dal contenuto individuabile, come l'accoglimento solo parziale della istanza di rimborso (Consiglio di Stato sentenza 6732 del 2020), e ciò a prescindere dalla violazione dell'obbligo della medesima Amministrazione di provvedere in modo espresso sulle istanze dei privati. Ne consegue che l'impugnazione tardiva del provvedimento implicito ne comporta l'inammissibilità.

REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI**64. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 33 del 25/01/2021 sezione VII**

Presidente estensore: dott. Mario D'Angelo

IMPOSTA DI REGISTRO - Esenzioni - Il regime di esenzione ex art. 15 Dpr 601/1973 è applicabile anche ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi delle banche – Sussiste

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 20 novembre 2017, è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 19106 del 2018) che ha riconosciuto l'applicazione estensiva del regime di imposta sostitutiva anche ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi delle banche. Ne consegue l'applicabilità del regime agevolativo al contratto di leasing, rilevandosi che l'atto di cessione di crediti in garanzia è senza dubbio un atto inerente all'operazione principale di finanziamento, in quanto volto a garantire l'estinzione del debito assunto dal contribuente nei confronti della società di leasing. Quindi, considerato l'esistenza di tale rapporto di inerenza, l'atto di cessione di crediti in garanzia trova disciplina impositiva del pagamento dell'imposta sostitutiva sull'operazione principale e, di conseguenza, gode del regime di esenzione (da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, nonché tasse sulle concessioni governative) stabilito dall'art. 15 del Dpr 601/1973.

65. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 331 del 23/04/2021 sez. VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Andrea Papalia

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Agevolazioni prima casa - Il termine di decadenza di tre anni previsto dall'art. 76, comma 2, DPR n. 131 del 1986 entro cui l'imposta deve essere richiesta dall'Ufficio decorre dal momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato – Sussiste

In caso di compravendita di un immobile in corso di costruzione acquistato con le agevolazioni prima casa il termine di decadenza di tre anni previsto dall'art. 76, comma 2, DPR n. 131 del 1986 entro cui l'imposta deve essere richiesta dall'Ufficio decorre non dalla stipula del rogito, bensì dal momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato. Risulta così consentito all'amministrazione finanziaria accertare l'esatta natura del bene edificato e, in particolare, se si tratta o meno di abitazione di lusso,

soggetto all'aliquota ordinaria e non a quella agevolata prevista per la cd. "prima casa" che costituisca abitazione non di lusso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 21 della citata parte seconda della tabella A allegata (Corte Suprema di Cassazione Sez. V n. 32121 del 12.12.2018). Tale orientamento appare anche coerente con l'esigenza di non arrecare pregiudizi ingiusti al contribuente acquirente dell'immobile con agevolazione prima casa, cui spesso non sono direttamente imputabili eventuali ritardi nel completamento del medesimo immobile.

66. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 416 del 21/05/2021 sezione I

Presidente estensore: Giansaverio Cappa

IMPOSTA DI REGISTRO - l'avviso di liquidazione deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale – Non Sussiste

Con la recente ordinanza n. 239 del 12/1/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che in tema d'imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5° del D.P.R. n. 131/1986, in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 Statuto del Contribuente all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili. Con precedente ordinanza n. 21713 dell'8/10/2020, sempre la suprema Corte aveva statuito che in tema d'imposta di registro relativa a sentenza civile, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza; diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo.

67. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 558 del 13/07/2021 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Agevolazione prima casa – il termine per l'accertamento decorre dall'ultimazione dei lavori di costruzione – Sussiste

In caso di acquisto di un immobile in costruzione, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione cosiddetta "prima casa", il legislatore non ha fissato un termine perentorio per l'ultimazione dei lavori, ma ritiene che esso non può essere mai superiore al termine fissato all'Ufficio per gli accertamenti. Per giurisprudenza pacifica, tale termine, stabilito dall'art. 76 TUIR, decorre non dalla data della stipula del rogito, bensì dal momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato (Cassazione, Ordinanza del 12 dicembre 2018 n. 32121).

68. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 788 del 18/11/2021 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Trust privo di personalità giuridica: il trasferimento di beni dal settler al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi – Sussiste – Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa – Sussiste – Le imposte sulle successioni e donazioni si applicano solo in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario - Sussiste

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla fattispecie del trust privo di personalità giuridica è orientata unitariamente nel senso della tassazione non del vincolo di destinazione in sé, ma soltanto del successivo atto di trasferimento dei beni compresi nel trust. Il trasferimento dal settler (disponente) al trustee (gestore) di beni avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Corte Suprema di Cassazione, 28 ottobre 2021, n. 30430; 15 ottobre 2021, n. 28400; 4 gennaio 2021, n. 13; 17 gennaio 2019, n. 1131; 17 gennaio 2018, n. 975). Anche l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 della Costituzione (Corte Suprema di Cassazione, 17 luglio 2019, n. 19167).

69. CTP Chieti Sentenza n. 267 del 19/08/2021 sezione II

Presidente: dott. Guido Campli

Estensore: dott. Giuseppe Gialloredo

CATASTALI - Rendita catastale: durante i lavori di ristrutturazione è legittima l'iscrizione dell'immobile nella categoria fittizia F4 - Sussiste

Relativamente al classamento nella categoria fittizia F4, l'art. 3 comma 2 D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, che ha introdotto nel catasto fabbricati il gruppo di riferimento delle «categorie fittizie», prevede che ai soli fini della identificazione possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane. Dal tenore letterale della norma si evince, pertanto, come il Legislatore abbia voluto escludere l'attribuzione della rendita catastale (anche) a tutti quegli immobili che non abbiano ancora una propria definizione, a prescindere, dunque, dalla tipologia di interventi che presso lo stesso debbano essere effettuati e che permettono di concludere che nelle ipotesi di attività di ristrutturazione, è legittima l'iscrizione dell'immobile nella categoria fittizia.

70. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 686 del 08/10/2021 sezione III

Presidente: dott. Vincenzo Venezia Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare

IMPOSTA DI REGISTRO - Tassazione per enunciazione - l'atto enunciato sconta l'imposta di registro solo se sussiste il requisito dell'identità delle parti – Sussiste

L'art. 22 del d.p.r. 131/1986 dispone che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Dunque, la tassazione per enunciazione ha, quale presupposto, l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/11/2020, n. 25706). Stando poi all'interpretazione letterale della norma, l'atto enunciato non sconta l'imposta di registro se non sussiste il requisito dell'identità delle parti (Cass. Civ., V, 4 agosto 2020, n. 16662).

RISCOSSIONE

71. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 93 del 28/01/2020 sezione IV

Presidente: dott. Antonio Spataro

Estensore: dott. Egisto De Lullo

RISCOSSIONE - Nell'impugnare la cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione – Sussiste – E' configurabile il litisconsorzio necessario – Non Sussiste

Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs 112/99, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. In applicazione di tale orientamento, si è del resto affermato che "in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cassazione Ordinanza n. 10528/2017).

72. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 98 del 17/02/2021 sezione VI

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

RISCOSSIONE - Requisito della strumentalità del veicolo per realizzare prestazioni professionali e per consulenze ed assistenza a clienti – Non Sussiste – Il concetto di strumentalità è riferito alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità intese quali impossibilità di alternativa per la produzione del reddito – Sussiste

La "strumentalità" del bene non è riconducibile all'utilizzo del veicolo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dato che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla "strumentalità" essenziale e alla insostituibilità e alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Il legame di "strumentalità" è riconducibile ad altro requisito, ovvero all'attività dell'impresa che realizza beni con i macchinari e le attrezzature essenziali ed insostituibili per la produzione, oppure ai professionisti, che sono considerati lavoratori intellettuali, con riferimento ai computer e ai programmi informatici da loro utilizzati segnatamente ai consumi dei materiali indispensabili per esprimere compiutamente l'attività dell'intelletto. Sempre nel merito va ancora rilevato che, per i beni oggetto del legame di strumentalità essenziale all'attività d'impresa o professionale, è necessario provare l'inserimento di tali beni nei registri contabili ai fini dell'ammortamento e della detrazione dei costi collegati tutti all'adirettissima ed imprescindibile realizzazione dei ricavi.

73. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 363 del 11/05/2021 sez. VI

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

RISCOSSIONE - Decreto Rottamazione ter – l'agevolazione è riconosciuta se la cartella evidenzia un carico fiscale riferito all'intervallo temporale dal 01/01/2000 al 31/12/2017 ed il ruolo che l'ha generata è vistato in tale periodo – Sussiste

Il decreto fiscale 2019 (D.L. 119/2018) denominato rottamazione ter, ha reintrodotto la definizione agevolata 2018 al fine di far rientrare tutti i debiti esattoriali in essere con l'Agenzia delle Entrate dal 01/01/2000 al 31/12/2017 senza soluzione di continuità. In conseguenza, se la cartella evidenzia un carico fiscale riferito all'intervallo temporale in parola, con il conseguente ruolo che l'ha generata, vistato in data rientrante nel medesimo periodo, consegue che il diritto alla fruizione dell'agevolazione è necessariamente riconducibile a quest'ultima data, che trascina seco tutte le altre fasi riscossive. L'approvazione del ruolo, utile per l'esercizio delle azioni esecutive sui beni del debitore, costituisce un momento successivo dell'iter amministrativo irrilevante ai fini del rapporto con l'Amministrazione finanziaria: il successivo visto di esecutività, una volta espresso, riconduce alla valenza del ruolo sin dal momento della sua emissione.

74. CTP L'Aquila Sentenza n. 535 del 05/10/2021 sezione III

Presidente estensore: dott.ssa Anna Passananti

RISCOSSIONE - All'invito al pagamento notificato al contribuente oltre il termine del 31.05.2020 non si applica la sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62, comma 1, D.L. 17.03.2020, n. 18 – Sussiste

La notifica al contribuente dell'invito al pagamento oltre il termine del 31.05.2020, data individuata dall'articolo 62, comma 1, D.L. 17.03.2020, n. 18, quale termine finale della sospensione degli adempimenti tributari in generale (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e di quelle relative all'addizionale regionale e comunale) comporta l'inapplicabilità di detta sospensione. Né gli sono applicabili i successivi interventi legislativi, contenenti analoghe misure di sostegno a seguito della pandemia da Covid 19, atteso che si riferiscono ai soli c.d. avvisi bonari (come prevede l'articolo 144 del Decreto Legge n. 34/2020, che comprende appunto la "Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni") oppure alla sola attività di riscossione (come previsto dal Decreto Legge n. 104/2020, che ha differito il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione).

75. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 674 del 05/10/2021 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

RISCOSSIONE - Rateizzazione – la riformulazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 ad opera della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attenuato gli effetti del mancato pagamento ma non ha impedendo il verificarsi della decadenza – Sussiste

In materia di decadenza dal pagamento rateale il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3-bis è stato riformulato dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha sostituito il comma 4 con i nuovi commi 4 e 4-bis, aventi, ai sensi del comma 13-undecies, efficacia retroattiva per le rateazioni che al 28 dicembre 2011 non si erano ancora esaurite. Un confronto tra vecchia e nuova disciplina mette in evidenza che il legislatore del 2011 ha attenuato gli effetti del mancato pagamento, ma non in termini tali da impedire la decadenza. Infatti, prima della riforma, il mancato pagamento anche di una sola rata, qualunque essa fosse, comportava la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'intera somma dovuta, con interessi e sanzione in misura piena; i nuovi commi 4 e 4-bis prevedono invece che tale effetto si produca solo in caso di mancato pagamento della prima rata e, per le rate successive, ove il pagamento non avvenga entro la scadenza del termine previsto per la rata successiva.

SANZIONI

76. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 264 del 14/04/2021 sezione I

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

SANZIONI - L'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai giudizi tributari avanti le Commissioni – Sussiste - La previsione in sentenza della sussistenza dei presupposti per richiedere il supplemento di pagamento legittima comunque l'irrogazione della sanzione – Non Sussiste

L'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai giudizi tributari avanti le Commissioni provinciali e regionali. Neanche l'espressa previsione del supplemento di pagamento, contenuta nel capo della decisione emessa nel contenzioso in cui il contributo era dovuto, legittima la richiesta di pagamento, in quanto la norma non prevede l'emissione di uno specifico capo di decisione sul punto, ma unicamente l'obbligo per il Collegio giudicante di evidenziare l'esistenza dei presupposti per richiedere il supplemento del pagamento.

77. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 820 del 15/12/2021 sezione III

Presidente: dott. Vincenzo Venezia Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare

SANZIONI - Visto di conformita' o asseverazione infedele rilasciati dal Centro di assistenza fiscale - La somma prevista dall'art. 39 comma I del D.Lgs. n. 241/1997 ha natura di sanzione amministrativa – Sussiste – Ha natura risarcitoria – Non Sussiste

L'art. 39 comma I del D.Lgs. n. 241/1997 è stato novellato dal D.L. n. 4 del 2019 nel testo, oggi vigente, più favorevole ai Centri di assistenza fiscale, per cui è previsto che questi ultimi in caso di visto di conformita' o asseverazione infedele sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Sulla base della lettera della norma, e tenendo sempre ben presente la rubrica dell'articolo, che si intitola "Sanzioni", è indubbio che tale somma ha natura di sanzione amministrativa e non risarcitoria.

SUCCESSIONI e DONAZIONI

78. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 182 del 11/03/2020 sezione III

Presidente: dott. Vincenzo Venezia Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare

SUCCESSIONE - L'esenzione prevista dall'art. 48, comma 7 bis, D.L. 17/10/2016 n. 189 è applicabile ai soli immobili (principali o pertinenze) demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici – Sussiste

L'esenzione prevista dall'art. 48, comma 7 bis, D.L. 17/10/2016, n. 189, ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016") convertito nella legge di 15 dicembre 2016, n. 229 è applicabile ai soli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici. La portata applicativa della disposizione, che prevede che "Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016", non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione ad immobili qualificabili come pertinenze ma per i quali non risulta comprovato lo stato di inagibilità o l'intervenuta demolizione.

79. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 439 del 05/10/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

SUCCESSIONE - La previsione di cui all'articolo 8 comma 4 del d.lgs. 346 del 1990 "Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari", è da ritenersi tacitamente abrogata – Sussiste

La previsione di cui all'articolo 8 comma 4 del d.lgs. 346 del 1990 "Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari", è da ritenersi tacitamente abrogata a seguito della soppressione della imposta sulle successioni e donazioni per effetto della L. n. 383 del 2001 (art. 13) poi reintrodotta solo in forza della L. n. 286 del

2006 di conv. del D.L. n. 262 del 2006. Se così non fosse si avrebbe l'effetto irragionevole di applicare una norma antielusiva (quale appunto l'articolo 8 comma 4 del d.lgs. 346 del 1990) a comportamenti (le anticipazioni di liberalità mediante donazioni) posti in essere anche prima della nuova entrata in vigore della imposta la cui elusione si sarebbe dovuto scongiurare (cfr. Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 12779 del 2018). E fronte di ciò, dopo tale abrogazione tacita, il legislatore, reintroducendo l'imposta, non ha preso posizione in ordine a un eventuale reintroduzione di tale norma antielusiva.

80. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 552 del 12/07/2021 sez. VI

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

PATTO DI FAMIGLIA – E' assoggettato all'imposta sulle donazioni - Sussiste - Alla liquidazione operata dal beneficiario in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 – Sussiste - L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 non si applica alle liquidazioni operate dal beneficiario in favore degli altri legittimari – Sussiste.

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c.: 1) è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari; 2) In materia di disciplina fiscale, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio; 3) L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, si applica solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.

81. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 783 del 16/11/2021 sezione II

Presidente: dott. Romolo Como

Estensore: dott. Attilio Di Sante

SUCCESSIONE - Ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR n. 602/73 la successione è limitata alla quota posseduta, e nel presupposto e limite di quanto il bilancio di liquidazione abbia assegnato al socio della società a responsabilità limitata – Sussiste

I debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati (art. 2495 c.c.). Vigè la limitazione della successione nell'obbligazione tributaria nei limiti della quota posseduta, e nel presupposto e limite di quanto il bilancio di liquidazione abbia assegnato al socio della società a responsabilità limitata. Ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR n. 602/73 laddove vi sia stata una distribuzione di beni in fase di liquidazione, sussiste la presunzione di responsabilità nei confronti dei creditori nel doppio limite di quanto distribuito e proporzionalmente alla quota posseduta, il che peraltro ben concorda con la ulteriore disciplina civilistica di cui all'art. 752 c.c. e seguenti, che prevedono, nel caso di successione ereditaria, che se l'obbligazione di pagamento originaria aveva carattere di solidarietà, il vincolo non cessa, ma subisce una limitazione nei confronti dei singoli eredi, ed ogni singolo erede, quindi, rimane obbligato solidalmente con i condebitori, fino alla sola concorrenza della propria quota ereditaria. Ne consegue che, essendo il riparto presupposto dell'esistenza di un imponibile, e suo concreto limite e potenziale misura, l'Ufficio deve concretamente accertarlo, consultando il bilancio di liquidazione.

TRIBUTI LOCALI

CONTRIBUTI CONSORTILI

82. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 39 del 28/01/2020 sezione VII

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

CONTRIBUTI CONSORTILI - Presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio – Sussiste – La trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia di natura dichiarativa – Sussiste

Ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Suprema Corte di Cassazione, n. 20776 del 2019; n. 9511 del 2018; n. 24356 del 2016; n. 24070 del 2014; n. 654 del 2012). Peraltro secondo l'orientamento della Suprema Corte la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (Suprema Corte di Cassazione n. 13167 del 2014).

IMU – ICI

83. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 176 del 05/03/2020 sezione II

Presidente estensore: dott. Romolo Como

IMU – soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto – Sussiste – Con la risoluzione del contratto l'onere di natura fiscale torna in capo al proprietario a prescindere dalla detenzione materiale – Sussiste

Il disposto dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in materia di IMU è inequivoco, nel senso che soggetto passivo dell'imposta è il locatario per tutta la durata del contratto, e ne discende che con la risoluzione del contratto stesso l'onere di natura fiscale torna in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Infatti il legislatore ha ritenuto rilevante non già la riconsegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso tornata in capo al concedente, ma l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata da parte dell'utilizzatore (Corte di Cassazione sentenze n. 13793 e 242549 del 2019). Il paragone poi con la più recente disposizione riguardante la TARI non ha pregio, sia perché in materia fiscale non sono consentite interpretazioni estensive o analogiche.

84. CTR Abruzzo L'Aquila Sentenza n. 177 del 05/03/2020 sezione II

Presidente: dott. dott. Romolo Como

Estensore: dott. Alberto Baiocco

IMU – La pretesa fiscale fondata unicamente sull'evidenza che il nucleo familiare (coniuge non separato e figli) abbia dimora abituale e residenza altrove non è fondata – Sussiste

La pretesa fiscale fondata unicamente sull'evidenza che il nucleo familiare (coniuge non separato e figli) della contribuente non avesse stabilito la propria dimora abituale e residenza nell'immobile in cui quest'ultima aveva trasferito la propria residenza e per il quale reclamava l'esenzione non è fondata. In difetto di una primazia tra i coniugi (cfr.: art. 143 e art. 144 Cod. Civ.), non è dato presuntivamente ritenere se la dimora abituale della famiglia della contribuente sia quella collegabile alle risultanze anagrafiche del marito o sia quella collegabile alle risultanze della moglie e cioè della contribuente medesima, così come non si può escludere che, stante la possibilità accordata ai coniugi dalla legge, la contribuente abbia voluto fissare una dimora abituale nell'abitazione per cui è causa, diversa da quella dove l'ha voluta fissare il proprio coniuge.

85. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 335 del 03/07/2020 sez. VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Andrea Papalia

IMU - I terreni ricadenti nelle zone denominate "D7" e "EI - D7" sono assoggettati all'imposta comunale indipendentemente dal loro concreto utilizzo – Sussiste

I terreni ricadenti nelle zone denominate "D7" e "El - D7", adibite comunque ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali sono assoggettati, in conformità al prevalente orientamento della Cassazione, all'imposta comunale, trattandosi di aree aventi potenzialità edificatoria sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal loro concreto utilizzo (cfr. le pronunce in tema di ICI ma pacificamente estensibili anche all'IMU Cassazione Sez. V, n. 14409 del 9.6.2017 e n. 31079 del 28.11.2019).

86. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 480 del 29/07/2020 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

IMU - Il comma 10 dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato con decorrenza dal primo gennaio 2014, costituisce una lex specialis – Sussiste

La dizione del comma 10 dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato con decorrenza dal 1 gennaio 2014, costituisce una lex specialis: anche se gli alloggi rientrano nella generale categoria degli "alloggi sociali", resta comunque il fatto che la norma generale per tale tipo di alloggi è derogata, quanto agli alloggi assegnati dagli IACP, dalla normativa speciale di cui al comma 10.

87. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 666 del 05/10/2021 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IMU - Nel caso di risoluzione del contratto di leasing l'utilizzatore non conserva più la detenzione autonoma e qualificata dell'immobile che costituisce il presupposto dell'IMU, ma diventa mero detentore privo di titolo, non più soggetto all'imposta – Sussiste

Dopo la risoluzione del contratto di leasing, il locatario diventa un mero detentore di fatto e senza titolo, dunque il soggetto passivo della imposta Imu torna a essere la società di leasing. La Tasi e l'Imu sono infatti diverse quanto alla funzione e ai presupposti: la Tasi è connessa alla fruizione di servizi pubblici relativi all'uso dell'immobile ed è destinata al finanziamento di servizi pubblici indivisibili rivolti alla collettività, e come tale deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari. Invece nel caso dell'Imu, l'inclusione dell'utilizzatore in leasing nell'elenco dei soggetti passivi del tributo si spiega con l'idoneità del contratto di leasing ad attribuire in via esclusiva all'utilizzatore i benefici e gli oneri che, normalmente, fanno capo a chi abbia la proprietà del bene, mentre alla società di leasing residua solo una proprietà formale

o fiduciaria in funzione di garanzia per l'adempimento del contratto (Suprema Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 29973 del 19/11/2019). Essendo diversi i presupposti non si giustifica dunque una interpretazione di tipo analogico. Nel caso della risoluzione del contratto di leasing, l'utilizzatore non conserva più la detenzione autonoma e qualificata dell'immobile, che, come appena esposto, costituisce il presupposto dell'Imu, ma diventa mero detentore privo di titolo, sicchè non si giustifica più la soggezione alla imposta.

88. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 670 del 05/10/2021 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IMU - I terreni ricadenti nelle zone adibite ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali sono soggetti all'imposta – Sussiste - Rileva esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno ancorchè limitata - Sussiste – Rileva il loro concreto utilizzo – Non Sussiste

I terreni ricadenti nelle zone adibite ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali, in conformità al prevalente orientamento della Cassazione, sono assoggettati all'imposta comunale, trattandosi di aree aventi potenzialità edificatoria sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal loro concreto utilizzo (Suprema Corte di Cassazione Sez. V pronunce n. 14409 del 9/6/2017 e n. 31079 del 28/11/2019 in tema di Ici ma pacificamente estensibili anche all'Imu). Il concetto di edificabilità è, quindi, strettamente collegato a quello di potenzialità edificatoria. L'area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Non vale ad escludere la suddetta qualificazione la circostanza che l'area sia in concreto, destinata a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione.

IRAP

89. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 225 del 20/05/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero di Florio

IRAP - Gli impianti fotovoltaici ed eolici beneficiano del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche – Sussiste

Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono beneficiare del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche. L'agevolazione è esclusa, invece, per la componente immobiliare (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4%. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di ammortamento nella misura del 9%. In tal senso la circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017 in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche. Relativamente, invece, alla "componente mobile" degli impianti fotovoltaici occorre analizzare diversi interventi di prassi che si sono succeduti nel tempo: alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%, prevista dalla circolare Agenzia delle Entrate 36/E/2013 per i beni immobili; alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla predetta circolare AdE 36/E/2013 per i beni mobili.

PUBBLICITA'

90. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 419 del 24/09/2020 sez. VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

PUBBLICITA' - La disciplina dettata dall'art. 2 bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 in tema di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, si applica non solo alle insegne uniche, ma in via interpretativa anche in caso di pluralità di insegne – Sussiste

L'art. 2 bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, prevede che "Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (...) non è dovuto per le insegne (...), per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati" (comma 1), che "Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie" (comma 5) e che "In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1" (comma 6) Quindi è certo e pacifico che se l'insegna intera è di superficie superiore ai 5 mq non spetta nessuna esenzione, e l'imposta va pagata sull'intera superficie. Ne consegue che nel caso di insegne separate che complessivamente non superano i 5 metri quadri (di qui il richiamo al comma 1 contenuto nel comma 6), l'imposta non è dovuta, essendo

esenti tutte le insegne, come se si trattasse di una insegna unica. Se, invece, la superficie complessiva delle insegne è superiore ai 5 mq, l'imposta è dovuta per l'intera superficie, non diversamente da quello che accadrebbe se si trattasse di una insegna unica.

91. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 436 del 05/10/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

PUBBLICITÀ - Oggetto dell'imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato – Sussiste – E' onere dell'Amministrazione comunale accertare il reale impiego per la diffusione dei messaggi pubblicitari – Non Sussiste

In materia di imposta comunale per la pubblicità oggetto dell'imposta è il "mezzo disponibile" anche se non "effettivamente utilizzato", con la conseguenza che non è onere dell'Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la "diffusione dei messaggi pubblicitari". "E' ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993 afferma che "La diffusione di messaggi pubblicitari... è soggetta all'imposta..." sulla pubblicità, ma si deve tener conto: - che l'art. 5 è solo una norma integrativa dell'oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione; - che, l'art. 7 assume come parametro per la sua determinazione la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto; - che l'art. 8 prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare; che l'art. 6 prevede che "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità... è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; - che l'art. 12 si limita a disciplinare l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 12783 del 2018).

TARI - TARSU

92. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 4 del 07/01/2020 sezione VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Geremia Spiniello

TARI - Il contribuente è obbligato a conferire lo smaltimento di imballaggi e di rifiuti da imballaggi in regime di privativa comunale – Non sussiste - Per la gestione di tale

tipologia è previsto un regime speciale che faculta il produttore al loro smaltimento in via autonoma indipendentemente dai provvedimenti comunali di assimilazione ai rifiuti urbani – Sussiste

In materia di smaltimento di imballaggi e di rifiuti da imballaggi, dalla lettura combinata degli artt. 226, commi 1° e 2°, e 221 comma 4°, del D. Lsg. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), si evince che il contribuente non è obbligato a conferire i suddetti rifiuti in regime di privativa comunale, ma che ha la facoltà di provvedere allo smaltimento autonomo. Infatti, pur vigendo il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura, l'art. 221 prevede che i produttori possono anche organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale. In definitiva per la gestione della tipologia degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi è stato previsto un regime speciale che faculta il produttore al loro smaltimento in via autonoma indipendentemente dai provvedimenti comunali di assimilazione ai rifiuti urbani.

93. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 5 del 07/01/2020 sezione VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Geremia Spiniello

TARI – Il Regolamento comunale che differenzia l'imposta tra esercizi alberghieri ed immobili ad uso abitativo per nuclei familiari è legittimo – Sussiste – La differenziazione è lecita solo se gli esercizi alberghieri sono dotati del servizio di ristorazione - Non Sussiste

L'art. 58 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 ha disciplinato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da svolgere in regime di privativa dai Comuni i quali debbono istituire una tassa annuale da definire con appositi regolamenti rispettosi degli indirizzi dettati dai successivi articoli. In base all'art. 68 detti regolamenti debbono prevedere la classificazione delle singole categorie in relazione alle quali commisurare le tariffe, in considerazione della qualità e della quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie imponibile. Ciò premesso, la scelta del Comune di individuare una categoria enucleandovi gli esercizi alberghieri e differenziandoli rispetto agli immobili destinati ad uso abitativo per nuclei familiari non è razionale e coerente con i dati di comune esperienza, poiché certamente la produzione del volume di rifiuti da parte di un nucleo familiare è inferiore rispetto a quello riferibile ad un albergo, in considerazione del maggiore afflusso di persone, del ricambio pressoché giornaliero degli avventori, delle diverse esigenze personali degli stessi, anche quando detti esercizi non siano dotati del servizio di ristorazione.

94. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 76 del 05/02/2020 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

TARI - Le superfici delle attività commerciali su cui si producono rifiuti di imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti - Sussiste - I rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani - Sussiste - Il contribuente ha la facoltà di provvedere allo smaltimento autonomo - Sussiste.

Dall'esame del Titolo 2A del decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/1997) si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere; ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della L. n. 146 del 1994 art. 39, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (Cass. n. 627 del 19.10.2011; Cass. n. 627/2012; Cass. n. 4793/2016; Cass. 14414/2017; Cass. n. 6358 e 6359 del 2016). Ciò premesso, la tassa in relazione agli stessi non è dovuta, indipendentemente dall' assimilazione agli urbani eventualmente operata dal Comune. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4960/2018, ha ribadito il principio affermando che "le superfici delle attività commerciali su cui si producono rifiuti di imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti anche se il regolamento comunale prevede diversamente" (cfr. inoltre Ordinanza n. 10009 del 10.4.2019).

95. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 434 del 05/10/2020 sez. VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

TARI - In caso di rifiuti non assimilabili spetta l'esenzione totale dalla tassazione - Sussiste - Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione indicando le aree in cui si producono con continuità e prevalenza i rifiuti non assimilabili e lo smaltimento in proprio - Sussiste

Ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; dunque i Comuni possono tassare solo la raccolta dei rifiuti urbani e riservare nei propri regolamenti una riduzione della imposta in caso di produzione di rifiuti assimilati e "smaltiti in proprio" (Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 6359 del 2016). In caso di rifiuti non assimilabili spetta dunque l'esenzione totale dalla tassazione con la precisazione che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione stessa, e dunque di indicare le aree in cui si producono con continuità e prevalenza tali rifiuti e lo smaltimento in proprio (Cassazione sentenza n. 8089 del 2020). Ne consegue che anche ove il regolamento comunale prevedesse una riduzione in luogo della esenzione per le aree dove sono prodotte i rifiuti speciali non assimilabili, il medesimo dovrebbe essere disapplicato dal giudice tributario (Cassazione sentenza n. 627 del 2011; Cassazione sentenza n. 4960 del 2018).

96. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara Sentenza n. 20 del 25/01/2021 sezione VII

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

TARSU/TIA - Presunzione di soggezione alla tassa - Sussiste – Il contribuente deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l'esenzione – Sussiste – Le riduzioni operano in via automatica in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto – Non sussiste

In materia di tassa sui rifiuti vige una presunzione di soggezione alla tassa sia dei locali che delle aree scoperte detenute che deve essere vinta dalle informazioni e dai documenti forniti dal contribuente in sede dichiarativa visto che le esenzioni, sia pure parziali, si pongono come "eccezioni alla regola generale di sottoposizione al tributo e pertanto l'interessato deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l'esenzione" (Suprema Corte di Cassazione n. 18499 del 10.8.2010). Se il contribuente non effettua alcuna dichiarazione formale è inapplicabile sia la norma sulle deroghe alla tassazione indicate al comma secondo dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/1993 sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dall'art. 66 che non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto, dovendo invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, come prescritto dal comma quinto dello stesso articolo. In tal senso Cassazione. n. 4602 del 28.2.2018.